



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI

"M.FANNO"

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

**"IL CONFIDI, UN INTERMEDIARIO FINANZIARIO
A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA LOCALE"**

RELATORE:

CH.MO PROF. *Michele Moretto*

LAUREANDA: *Chiara Baraldini*

MATRICOLA N. *1115702*

ANNO ACCADEMICO 2017 – 2018

-INDICE-

INTRODUZIONE	5
CAPITOLO 1 – I CONFIDI	7
1.1 COS'È UN CONFIDI	7
1.2 CHI PUÒ RIVOLGERSI AD UN CONFIDI	7
1.3 CARATTERISTICHE E PECULIARITÀ	8
1.4 INQUADRAMENTO GIURIDICO	9
1.5 AMBITO DI OPERATIVITÀ E ATTIVITÀ ESERCITABILI DAI CONFIDI.....	11
1.6 LE PRINCIPALI DIFFERENZA TRA CONFIDI MINORI E CONFIDI MAGGIORI	14
1.7 LE GARANZIE PRESTATE DAI CONFIDI	15
CAPITOLO 2 – IL PATRIMONIO DEI CONFIDI E ALTRE FORME DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	17
2.1 PATRIMONIO SOCIALE	17
2.1.1 PATRIMONIO DI VIGILANZA.....	19
2.2 INTERVENTO PUBBLICO	20
2.3 CONTROGARANZIA E COGARANZIA	21
CAPITOLO 3 – PROCEDURE DEI CONFIDI PER L'EROGAZIONE DELLA GARANZIA	25
3.1 APERTURA DEL RAPPORTO CON I NUOVI SOCI	25
3.2 RACCOLTA DOCUMENTALE A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI GARANZIA	27
3.3 ATTIVITÀ PREISTRUTTORIA	28
3.3.1 ANALISI PREISTRUTTORIA.....	28
3.3.2 DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO DI CREDITO	29
3.3.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO ANTIRICICLAGGIO	30
3.4 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA	31
3.5 DELIBERA ED EVENTUALE RILASCIO DELLA GARANZIA	32
3.6 MONITORAGGIO DEL RAPPORTO	34
3.7 GESTIONE DEL CONTEZIOSO	36

CAPITOLO 4 - CONSIDERAZIONI FINALI	37
4.1 I CONFIDI AL FIANCO DELLE PMI	37
4.2 I CONFIDI E LA MITIGAZIONE DELLE ASIMMETRIE INFORMATIVE	37
4.3 L'INTERVENTO PUBBLICO	38
4.4 LA CONTRAZIONE DEL NUMERO DEI CONFIDI E LORO EVOLUZIONE	39
4.5 PROSPETTIVE PER I CONFIDI MINORI	41
4.6 IL RAPPORTO CON LE BANCHE	43
4.7 RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI CONFIDI	44
BIBLIOGRAFIA	46
SITOGRAFIA	49

INTRODUZIONE

Nel contesto nazionale, le piccole e medie imprese costituiscono, così come emerso da uno studio dell'OCSE, la “spina dorsale dell'economia italiana”. Esse rappresentano, infatti, il 99,9% delle imprese e assorbono quasi l'80% dell'occupazione.

Per le piccole e medie imprese (d'ora innanzi PMI) la principale fonte di finanziamento è rappresentata dal ricorso al credito bancario; pertanto il loro rapporto con le banche, gli istituti che svolgono una funzione di intermediazione nel trasferimento delle risorse finanziarie dai soggetti che ne dispongono a quelli che ne necessitano, non può che rivestire una rilevanza notevole.

All'interno del rapporto tra impresa e banca si inserisce la figura del *Consorzio di garanzia collettiva dei fidi* o *Confidi*, un “istituto la cui finalità consiste nel rilascio di garanzie di natura collettiva a favore degli associati, affinché essi possano accedere con maggiore facilità al credito bancario”¹. Questo soggetto, in virtù delle garanzie prestate, ha agevolato l'ottenimento degli affidamenti bancari per le PMI fin dagli anni Novanta. Più precisamente già negli anni Cinquanta si era riscontrata l'associazione spontanea di gruppi di piccoli imprenditori con lo scopo di superare le difficoltà dei singoli nell'accesso del credito e che, a tal fine, prestavano garanzie a copertura dei finanziamenti degli associati condividendone il rischio; tuttavia l'inquadramento giuridico della figura del Confidi nell'ordinamento italiano ha avuto luogo soltanto alcuni decenni più tardi.

Di fatto la nascita del sistema dei Confidi è stata promossa dalle associazioni di categoria, in particolare nei comparti dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, ma anche da Enti pubblici come le Camere di Commercio e le Regioni, interessati al superamento delle difficoltà che le PMI locali incontravano nell'ottenimento dei finanziamenti. È proprio grazie al suo radicamento territoriale che il Confidi può vantare una conoscenza diretta delle imprese.

L'origine del Confidi è riconducibile a una risposta “solidaristica” alle problematiche presenti sul mercato di approvvigionamento dei capitali per le imprese di minori dimensioni, specialmente al verificarsi di crisi congiunturali: anche per questo l'ascesa del Confidi è coincisa con gli shock petroliferi degli anni Settanta, quando i finanziamenti concessi dalle banche subirono una significativa contrazione.

¹ Cfr. Baldan, Gerentto, Zen [2018, IX]

I Confidi hanno assunto un rinnovato vigore in particolar modo durante la crisi economico-finanziaria degli ultimi anni, apportando un contributo positivo al funzionamento del mercato del credito² all'interno di un contesto senz'altro difficile per le imprese.

Si può dunque affermare che il Confidi, agendo nella logica della mutualità, sostiene con interventi concreti le esigenze dell'economia reale e la presente trattazione ne approfondirà le dinamiche sottostanti.

Per poter comprendere il contributo che tale organismo di garanzia apporta all'economia reale è essenziale innanzitutto fornire un quadro completo che permetta di capire cos'è un Confidi, qual è la sua attività e struttura e come esso opera. Ciò sarà oggetto del Capitolo 1.

Verranno poi analizzate le modalità attraverso le quali tale istituto, detto “di garanzia mutualistica”, tutela il proprio patrimonio, alla luce di un portafoglio clienti caratterizzato da un grado di rischio non marginale: esso è infatti costituito perlopiù da imprese alle quali gli istituti finanziari, in assenza della garanzia offerta dal Confidi, negherebbero il credito. Verrà poi preso in considerazione il ruolo di alcuni elementi a supporto dei Confidi: l'intervento pubblico e la possibilità di condividere o garantire a loro volta i rischi che vengono assunti durante l'ordinaria attività di rilascio delle garanzie. Il Capitolo 2 sarà dedicato a quanto sopra.

Nel Capitolo 3, che avrà un taglio più analitico, si presenteranno le procedure e analisi interne che il Confidi effettua per prestare garanzia a sostegno delle PMI. Per maggiore realismo, si farà riferimento al *modus operandi* del Confidi Sviluppo Artigiano, un Confidi operante nel Nord Italia la cui attività sarà analizzata a titolo di caso studio.

Infine nel Capitolo 4, partendo dall'analisi del contesto economico-finanziario in cui il Confidi si è diffuso e dall'evoluzione del rapporto che ha avuto con le banche, si proporranno delle considerazioni sul ruolo attuale e prospettico del Confidi e quali sono i presupposti e le condizioni affinché l'esistenza di tale organismo continui ad avere ragion d'essere e ad apportare un contributo positivo in termini di sviluppo e promozione del tessuto imprenditoriale e del sistema creditizio.

² Con riferimento al tema del credito, va sottolineato che le imprese possono rivolgersi non solo agli istituti bancari, ma anche ad enti parabancari e intermediari finanziari quali le società di *leasing* (per quanto riguarda la locazione finanziaria) e di *factoring* (relativamente alla cessione crediti). Per semplicità, in questo lavoro si farà riferimento al credito bancario.

CAPITOLO 1 – I CONFIDI

In questo Capitolo verrà chiarito cosa si intende per Confidi, quali sono le sue principali caratteristiche e peculiarità, come è stato inquadrato giuridicamente e quali attività svolge. Verrà inoltre approfondito il tema della garanzia, la quale costituisce il principale “prodotto” del Confidi.

1.1 COS'È UN CONFIDI

Il termine *Confidi*, acronimo di *Consorzio di garanzia collettiva dei fidi*, va ad indicare, così come definito dall'articolo 13 della legge 326 del 2003, “i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi”. La stessa legge specifica che per attività di garanzia collettiva dei fidi si intende l'utilizzo delle riserve che le imprese consorziate o socie apportano al fine di ottenere garanzie che agevolino l'accesso ai finanziamenti delle banche o di altre istituzioni finanziarie.

In altre parole, il Confidi può assumere diverse forme giuridiche e quindi avere natura di consorzio, di società cooperativa o consortile; questo implica che le imprese che vogliono accedere ai servizi da esso offerti sono tenute ad associarsi.

1.2 CHI PUÒ RIVOLGERSI AD UN CONFIDI

Al Confidi può rivolgersi ogni soggetto classificabile come micro, piccola e media impresa; sono pertanto escluse le persone fisiche, ma non le ditte individuali.

Per la determinazione della dimensione aziendale, e quindi per l'individuazione dell'eventuale diritto di un'impresa di rivolgersi al Confidi, è stato emanato un apposito Decreto Ministeriale, che recepisce la disciplina comunitaria sui criteri di individuazione di piccole e medie imprese (DM 18 aprile 20015).

In base allo stesso, la categoria delle imprese micro, piccole e medie (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 dipendenti, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

I parametri per distinguere le micro, piccole e medie imprese sono riportati nella tabella che segue³.

CATEGORIA	DIPENDENTI	FATTURATO	ATTIVO
Grande impresa	≥ 250	oppure > € 50 mln	e >43 € mln
Media impresa	< 250	e ≤ 50 mln	oppure ≤ 43 mln
Piccola impresa	< 50	e ≤ 10 mln	oppure ≤ 10 mln
Microimpresa	< 10	e ≤ 2 mln	oppure ≤ 2 mln

FIG.1 Rapporto Cerved PMI 2017, classificazione prevista dalla Commissione Europea

1.3 CARATTERISTICHE E PECULIARITÀ

Il Confidi può essere costituito da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, artigiane e agricole⁴ e opera nell'ottica di favorire i propri associati, non quindi secondo la logica del profitto. Nonostante l'impegno del Confidi nell'agevolare le imprese consorziate o socie, allo stesso non è consentito distribuire avanzi di gestione di qualsiasi genere, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile: questa disposizione⁵ sancisce il suo fine non lucrativo. In particolare, la finalità perseguita dal Consorzio di garanzia collettiva dei fidi è la cosiddetta finalità mutualistica, la quale si realizza nella massimizzazione dei benefici per gli associati offrendo loro, in primo luogo, migliori condizioni di accesso al credito destinato alle attività economiche e produttive, e, in secondo luogo, la disponibilità a prestare consulenza per una gestione finanziaria più consapevole e assistenza negli adempimenti burocratici relativi al processo di assegnazione del credito.

Si può affermare dunque che il Confidi è imperniato sul principio della mutualità, dove per mutualità si intende la tendenza che porta le imprese ad associarsi per ottenere reciproca garanzia di tutela e assistenza, ed è per sua natura fondata sulla volontarietà dell'adesione da parte dei soggetti membri e sull'assenza del fine di lucro.

³ La definizione della dimensione aziendale è data dalla Raccomandazione 2003/361/CE recepita in Italia con il D.M.18/04/2005

⁴ Legge 24 novembre 2003, n. 326, art 13, comma 8

⁵ Legge 24 novembre 2003, n. 326, art 13, comma 18

Come altri organismi caratterizzati dal fenomeno della mutualità (Società di Mutuo Soccorso, Cassa Mutua...), anche il Confidi richiede dei contributi ai soggetti membri e li utilizza, spesso integrandoli con il contributo dello Stato, erogando prestazioni di aiuto scambievole (servizi). A differenza degli altri organismi mutualistici, che effettuano le erogazioni al verificarsi di eventi specifici (come malattia, incidenti, ritiro dal lavoro, ecc.) il Confidi le subordina alle esigenze di finanziamento delle imprese.

Come si vedrà in seguito, i contributi degli associati vanno ad alimentare, unitamente alle risorse pubbliche, un fondo rischi del Confidi, che coincide con il suo patrimonio.

1.4 INQUADRAMENTO GIURIDICO

Il processo di inquadramento giuridico del Confidi nell'ordinamento italiano ha avuto luogo negli anni Novanta, nonostante le origini di tale Consorzio di garanzia vengano fatte risalire agli anni Cinquanta. In realtà non è possibile affermare con certezza quando il Consorzio di garanzia collettiva dei fidi sia nato, si ritiene che esso abbia le sue radici nell'aggregazione spontanea di micro, piccole e medie imprese.

La nascita fu promossa in particolar modo dalle associazioni di categoria o da Enti pubblici con lo scopo di consentire alle singole PMI locali di superare le difficoltà di accesso al credito bancario; la loro associazione, infatti, permetteva di acquisire un maggiore potere negoziale, basato sulla condivisione del rischio connesso ai finanziamenti dei singoli associati.

Essendo queste associazioni di imprese sorte a livello locale e disperse sul territorio nazionale, inizialmente non era stata prevista alcuna regolamentazione e questo ne aveva favorito la diffusione, tuttavia l'assenza di disposizioni normative limitava la crescita di queste realtà associative in termini di patrimonio, efficienza e professionalità.

Negli anni Novanta vi furono alcuni limitati interventi di regolamentazione del sistema dei Confidi attraverso leggi di incentivazione alle imprese⁶ e il "censimento" dei Confidi in un apposito Elenco previsto dal Testo Unico Bancario (TUB) del 1993⁷. Tuttavia l'intervento legislativo che per la prima volta uniformò il quadro normativo dei Confidi va ricondotto al Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 (poi convertito dalla legge del 24 novembre 2003, n. 326). La disciplina introdotta, la cosiddetta Legge Quadro sui Confidi, ha regolamentato sia l'aspetto normativo-istituzionale (ad esempio definendo la forma giuridica che può essere

⁶ Leggi 317/1991 e 237/1993

⁷ Art. 155, comma 4

adottata per l'esercizio dell'attività) sia quello operativo (in particolar modo per quanto attiene alla struttura, all'organizzazione e alle attività esercitabili).

Questo provvedimento ha suddiviso i Consorzi di garanzia collettiva dei fidi in tre tipologie, che differiscono per la complessità strutturale e organizzativa, per l'ambito di operatività e per i diversi poteri di intervento della Banca d'Italia.

In particolare, l'art. 13 del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003 ha delineato la seguente tripartizione:

- Confidi minori o non vigilati da Banca d'Italia, iscritti in un'apposita sezione dell'Elenco generale ex art. 106 TUB; svolgono esclusivamente l'attività di prestazione delle garanzie collettive e i servizi ad essa connessi o strumentali.
- Confidi maggiori o vigilati, iscritti nell'Elenco speciale ex art. 107 TUB, annoverati tra gli Intermediari Finanziari; oltre all'attività di prestazione delle garanzie collettive possono svolgerne altre⁸, purché in via residuale rispetto alla prima.
- Banche di garanzia collettiva dei fidi, le quali svolgono l'attività di prestazione delle garanzie e, in via non prevalente, anche l'attività bancaria. La disciplina prevista si avvicina per molti aspetti a quella definita per le Banche di Credito Cooperativo. Questa terza tipologia di Confidi non sarà oggetto del presente studio.

Il Titolo V del TUB è poi stato sostituito dal Decreto Legislativo 141 del 2010, il quale ha apportato novità nella disciplina degli intermediari finanziari e, conseguentemente, in quella dei Confidi. Più precisamente il suddetto decreto non ha modificato il contenuto della Legge-Quadro sui Confidi, ma ha ridelineato l'inquadramento degli stessi all'interno della normativa prevista per gli intermediari finanziari. È stata inoltre mantenuta la distinzione tra due tipologie di Confidi: quelli maggiori, che godono di maggiore operatività, e quelli minori.

Per quanto riguarda i Confidi maggiori, il suddetto Decreto ha ancor più allineato la loro figura a quella degli Intermediari Finanziari in termini di soggezione al controllo dell'Autorità di Vigilanza della Banca d'Italia e per tali soggetti (ovvero tutti gli intermediari autorizzati ad esercitare l'attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico) è stata richiesta l'iscrizione all'Albo unico degli Intermediari Finanziari autorizzati previsto dal nuovo art. 106 TUB.

⁸ Definite dal comma 32 della Legge Quadro

Per i Confidi minori, invece, è stato introdotto per la prima volta un sistema di vigilanza, che, per quanto meno stringente rispetto a quello dei Confidi maggiori, prevede poteri di verifica e di intervento in capo ad un apposito Organismo di diritto privato⁹ a sua volta soggetto a controlli da parte della Banca d'Italia. Precedentemente a tale riforma del Titolo V, i Confidi minori erano privi di un vero e proprio controllo: non vi era infatti alcuna autorità che esercitasse il potere regolamentare o di intervento, né quello di verifica delle informazioni fornite o di cancellazione dall'Elenco. L'Organismo introdotto dal Decreto di cui sopra, invece, è chiamato a svolgere alcune importanti funzioni, come quella di controllo informativo e ispettivo sui suddetti Confidi e quella sanzionatoria, oltre al compito di gestione dell'Elenco dei Confidi minori e di valutazione delle istanze di iscrizione previa verifica dei requisiti richiesti¹⁰.

Dal punto di vista prettamente giuridico, va sottolineato che l'iscrizione dei Confidi maggiori all'Albo previsto dal nuovo art. 106 TUB equivale all'iscrizione presso l'Elenco speciale di cui al previgente art. 107 TUB, lo stesso si può dire relativamente ai Confidi minori, che sono iscritti nell'Elenco di cui al nuovo art. 112 TUB, che trova corrispondenza nel previgente art. 106 TUB.

In altre parole, attualmente i Confidi maggiori fanno capo all'art. 106 TUB, quelli minori all'art. 112 e 112-bis del TUB; da un punto di vista numerico, i primi rappresentano l'11% dei Confidi attivi (34 su un totale di 318 Confidi), i secondi l'89%¹¹.

1.5 AMBITO DI OPERATIVITÀ E ATTIVITÀ ESERCITABILI DAI CONFIDI

Nell'ambito del sistema creditizio e, in particolare, dell'attività di finanziamento alle imprese, specialmente quelle di minori dimensioni, il ruolo del Confidi, come si vedrà nel corso del presente lavoro, ha permesso di limitare, per i “prestatori di capitali”, sia i costi informativi relativi ai soggetti che richiedono il prestito sia il rischio assunto con la concessione del finanziamento.

Uno dei principali fattori di successo dei Confidi è dato dal suo vantaggio informativo sulle imprese aderenti al consorzio stesso. Infatti, le relazioni produttive e commerciali tra le piccole

⁹ Disciplinato dall'art 112-bis del TUB

¹⁰ I requisiti che l'Organismo deve controllare sono: forma giuridica, oggetto sociale, attività svolta, capitalizzazione e patrimonializzazioni minime, onorabilità di coloro che detengono partecipazioni o svolgono funzioni di amministrazione

¹¹ È quanto emerso dallo studio “Osservatorio 2018. I Confidi in Italia”.

e medie imprese associate e le conseguenti interdipendenze che si creano, rendono la storia imprenditoriale, le prospettive future e gli affari correnti intrapresi dai vari imprenditori un patrimonio informativo comune, del quale il Confidi naturalmente dispone.

Esso viene quindi a conoscenza di informazioni sulle imprese associate che le banche non sono in grado di ottenere attraverso le fonti pubbliche (come la Centrale dei Rischi), ragione per cui per gli istituti di credito il processo di valutazione del merito creditizio può risultare più difficoltoso.

Come sarà approfondito in seguito, l'asimmetria informativa¹² è una delle problematiche all'interno del mercato del credito che i Confidi contribuiscono ad attenuare e ciò va a vantaggio di tutti gli operanti nel settore.

Per quanto concerne il rischio intrinseco a ciascun finanziamento, il sistema del Confidi prevede che le imprese aderenti compartecipino al rischio. La concorrenza che inevitabilmente emerge tra gli imprenditori di un determinato settore spinge i soggetti aderenti al Confidi ad un costante mutuo controllo, al fine di evitare un eccessivo aumento del rischio causato da imprese poco affidabili o con un grado di rischio diventato troppo elevato.

Il Confidi sostiene le imprese, in particolare quelle di minori dimensioni, nell'accesso al credito bancario destinato ad attività economiche e produttive. La sua attività principale consiste nel prestare la propria garanzia all'Istituto Bancario, al fine di promuovere l'erogazione del finanziamento di cui l'impresa necessita, riducendo il rischio per la banca e, secondariamente, fornendo a quest'ultima le informazioni utili alla valutazione del merito creditizio che, diversamente, le risulterebbe troppo costoso ricercare.

Infatti, l'elevato rischio riscontrato o l'elevato costo informativo possono costituire un elemento ostativo alla concessione del credito ed è soprattutto in questi casi che la garanzia del Confidi entra in gioco, riuscendo spesso a influenzare positivamente le delibere degli Istituti di Credito, e quindi sostenendo la crescita delle imprese.

Come anticipato sopra, il sistema dei Consorzi di garanzia collettiva dei fidi è attualmente regolamentato da un preciso sistema normativo, il quale definisce le attività esercitabili da tali intermediari, in considerazione del grado di complessità operativa e dall'Albo o Elenco (rispettivamente ex art. 106 del TUB o 112-bis del TUB) in cui sono iscritti.

¹² In questo contesto, per *asimmetria informativa* si intende il fenomeno che ha luogo tra banche e imprese quando queste ultime dispongono di maggiori informazioni rispetto al soggetto finanziatore. Sul tema si veda Onado [2000; 203-214]

Pe quanto attiene ai Confidi minori, la normativa prevede che esercitino unicamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali¹³. Per servizi connessi si intendono i servizi che permettono di svolgere la suddetta attività di garanzia, che hanno carattere accessorio rispetto alla stessa e che siano con essa coerenti; rientrano tra questi servizi quello di consulenza offerto alle imprese socie nell'ottica di rilasciare la garanzia mutualistica e la stipula di convenzioni con le banche al fine di favorire l'ottenimento del prestito agli aderenti. Per servizi strumentali, invece, si intendono le attività svolte in via ausiliaria alla principale, ne sono un esempio l'acquisto di immobili o di partecipazioni in altri Confidi o Banche di garanzia collettiva dei fidi.

Va sottolineato che al Confido minore è precluso l'esercizio di prestazione di garanzie diverse da quelle previste né è ammesso che tale attività sia indirizzata a imprese non socie.

I Confidi iscritti all'Albo di cui al nuovo art. 106 del TUB, ovvero quelli maggiori, dispongono di una maggiore operatività sia nell'ambito dell'erogazione della garanzia sia nello svolgimento di attività differenti rispetto a quella di prestazione della garanzia.

La loro attività prevalente è quella di garanzia collettiva dei fidi, tuttavia questa può non essere esercitata, come invece si è visto per i gli organismi minori, in via esclusiva.

I Confidi maggiori possono infatti concedere, in via residuale e nei limiti previsti dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia, altre forme di finanziamento anche a soggetti diversi dai soci; questa facoltà dei Confidi maggiori li avvicina agli Intermediari Finanziari.

Tali Consorzi possono altresì:

- prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato per permettere l'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese associate
- gestire fondi pubblici di agevolazione¹⁴
- stipulare contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia¹⁵ per disciplinare i rapporti con le imprese associate, per facilitarne la fruizione¹⁶.

¹³ I servizi connessi e strumentali all'attività di garanzia collettiva dei fidi che possono essere svolti dai Confidi minori sono definiti dal D.M. n. 53 del 2015

¹⁴ Ai sensi dell'art. 47, comma 2, TUB. Per *fondi pubblici di agevolazione* si fa riferimento ai fondi che lo Stato mette a disposizione al fine di permettere l'erogazione di finanziamenti agevolati.

¹⁵ Per *fondi pubblici di garanzia* si fa riferimento agli strumenti pubblici che offrono garanzia sul credito. Un esempio è il Fondo Di Garanzia per le PMI gestito dal Mediocredito Centrale S.P.A.

¹⁶ Ai sensi dell'art. 47, comma 3, TUB

Oltre a queste attività, esercitabili prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, i Confidi maggiori, come quelli minori, possono svolgere attività connesse o strumentali, le quali permettono di sviluppare il *core business* del Confidi e ne sono di ausilio. I Confidi maggiori, però, devono svolgere tali attività prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, dunque non è escluso che possano essere rivolte anche a clienti non soci, purché siano funzionali allo svolgimento dell'attività prevalente di concessione di garanzie collettive dei fidi o di quella residuale; per esempio, l'acquisto di un immobile può essere considerato ad uso strumentale se utilizzato per lo svolgimento dell'attività finanziaria. Altri esempi di attività connesse o strumentali sono: la prestazione del servizio di informazione commerciale, consulenza e assistenza alle imprese per l'allocazione di risorse finanziarie, la gestione di immobili, l'attività di studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria. Tali Confidi maggiori possono anche assumere partecipazioni nelle imprese socie, apportando di fatto capitale di rischio; tuttavia esistono dei vincoli sulle partecipazioni detenibili¹⁷ atti a preservare le caratteristiche di questi operatori.

1.6 LE PRINCIPALI DIFFERENZA TRA CONFIDI MINORI E CONFIDI MAGGIORI

Le principali differenze tra le due tipologie di Confidi possono essere sintetizzate nei seguenti 3 punti: attività esercitabili, caratteristiche generali e sistema di vigilanza. Del primo punto si è già trattato, pertanto ci si soffermerà ad esaminare i successivi.

Caratteristiche generali – Il discrimine tra Confidi maggiori e Confidi minori è riconducibile ad un criterio dimensionale: la soglia, individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con il Decreto n. 53 del 2015 (detto "Decreto MEF"), corrisponde ad un determinato volume di attività finanziarie.

Precisamente, i Confidi che si caratterizzano per un ammontare di attività finanziarie pari o superiore a 150 milioni di euro sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione presso l'Albo unico degli Intermediari Finanziari (ex. Art 106 TUB). Al contrario, a fronte di un volume di attività finanziarie inferiore a 150 milioni, i Confidi sono tenuti all'iscrizione presso l'Elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 112-bis TUB.

¹⁷ La circolare della Banca d'Italia n. 288/2015 limita le partecipazioni assumibili dai Confidi maggiori a: banche, società finanziarie e assicurative (per non più del 20% del capitale della società partecipata), società strumentali, PMI socie (per non più dell'1% dei fondi propri del partecipante)

Sistema di vigilanza – Un altro importante aspetto che contraddistingue le due tipologie di Confidi è il regime prudenziale a cui sono sottoposti.

I Confidi maggiori, così come gli altri soggetti di intermediazione finanziaria iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 TUB, sono soggetti all'attività di vigilanza (informativa, regolamentare e ispettiva) della Banca d'Italia (art 108). In particolare, rispetto al previgente assetto di vigilanza (ante riforma del Titolo V del TUB), la supervisione sugli intermediari finanziari e quindi anche sui Confidi è stata rafforzata ed è stato introdotto un regime di vigilanza prudenziale simile a quello delle banche. La ragione risiede nell'intento di promuovere una maggiore stabilità finanziaria e una sana e prudente gestione, conformemente al principio di proporzionalità¹⁸.

Per i Confidi minori, invece, il controllo è operato dall'Organismo di cui all'art. 112-bis TUB al quale sono attribuiti poteri di vigilanza informativa ed ispettiva. Non detiene, tuttavia, potere regolamentare, il quale resta in capo alla Banca d'Italia. Come si è accennato sopra, l'attività svolta da tale Organismo è a sua volta sottoposta al controllo di Banca d'Italia.

Il regime di vigilanza meno stringente permette al Confidi minore di sostenere costi limitati (in termini di controlli, adempimenti regolamentari e informativi), tuttavia questo rappresenta allo stesso tempo il suo punto debole: alle garanzie da esso rilasciate il sistema bancario e finanziario attribuisce un "peso" inferiore rispetto a quello delle garanzie prestate da un Confidi maggiore, principalmente a causa della minore affidabilità sotto il profilo della stabilità patrimoniale. Questo aspetto potrebbe compromettere il futuro dei Confidi minori e costituisce un interessante spunto di riflessione, che verrà sviluppato nel Capitolo IV.

1.7 LE GARANZIE PRESTATE DAI CONFIDI

Nell'ambito dell'intermediazione finanziaria, la prestazione di garanzie riveste un ruolo particolarmente rilevante per lo svolgimento dell'attività creditizia; questo è ancor più vero in un contesto industriale pervaso da piccole e medie imprese, come quello italiano.

Il Confidi è un istituto specificamente costituito per il rilascio di garanzie e tale attività, che come si è detto viene svolta in via prevalente se si tratta di Confidi maggiori o esclusiva nel caso di quelli minori, lo rende un intermediario finanziario *sui generis*.

¹⁸ Per *principio di proporzionalità* si intende il "criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari" (art. 23, comma 2, legge n. 262 del 2005)

Il Consorzio garantisce l'impresa socia¹⁹ in virtù della garanzia consortile; quest'ultima costituisce un'obbligazione che il Confidi assume nei confronti di un terzo creditore (istituto bancario o altro intermediario finanziario, come ad esempio le società di leasing e di factoring)²⁰ per assicurare l'assolvimento degli impegni presi da un'impresa associata (solitamente la restituzione di un prestito).

Ciò significa che, qualora il socio del Consorzio non adempia agli obblighi assunti con un istituto bancario, il Confidi risponde della sua insolvenza con il proprio patrimonio.

La garanzia consortile generalmente copre il 50% delle perdite che si manifestano alle banche a causa dell'insolvenza dei soci. L'escussione del Consorzio può avvenire secondo due differenti modalità, a seconda dal tipo di garanzia emessa in favore della posizione, che può essere "sussidiaria" o "a prima richiesta"²¹.

La garanzia sussidiaria prevede che, in caso di insolvenza dell'impresa rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti della banca, siano escussi, in via prioritaria, il debitore principale e gli eventuali fideiussori, mentre il Confidi risponderà, in via sussidiaria, per la restante parte.

La garanzia a prima richiesta o a prima chiamata prevede che il rimborso del debito insoluto venga effettuato senza attendere la conclusione delle procedure di recupero nei confronti dell'impresa e dei suoi eventuali coobbligati. Il confidi, in questo caso, è tenuto a rispondere delle insolvenze del socio con tutto il suo patrimonio a seguito della prima richiesta del creditore; da qui il nome di questa tipologia di garanzia.

Indipendentemente dal tipo di garanzia prestata, il Confidi ha comunque la facoltà di rivalersi sul debitore con azioni di recupero delle perdite determinate dall'escussione.

Secondo uno studio della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Torino del 2016²², la garanzia sussidiaria ha un ruolo preponderante per il 62% dei Confidi non vigilati; la maggior parte dei Confidi vigilati (circa il 70%), al contrario, fornisce quasi esclusivamente garanzie a prima chiamata: la loro maggiore patrimonializzazione, infatti, permette loro di assumersi un rischio più elevato.

¹⁹ Va sottolineato che il Confidi non ha alcun obbligo di rilasciare la garanzia a favore del socio richiedente, il quale non può dunque vantare alcun diritto all'ottenimento della garanzia consortile. La garanzia generalmente copre il 50% delle perdite che si manifestano alle banche a causa dell'insolvenza dei soci.

²⁰D'ora innanzi, per semplicità, si farà riferimento ai soli istituti bancari.

²¹ È con l'entrata in vigore nel 2007 di Nuovo Accordo sul Capitale di Basilea, che prende il nome di Basilea 2, che è stato possibile, per i Confidi maggiori, concedere garanzie a prima richiesta.

²² Tale studio è stato effettuato nel 2015 su un campione costituito dal 53% dei Confidi maggiori e il 16% di quelli minori.

CAPITOLO 2 – IL PATRIMONIO DEI CONFIDI E ALTRE FORME DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Questo capitolo spiega in che modo i Confidi riescono a tutelare il proprio patrimonio a fronte dell'elevato rischio che assumono attraverso la prestazione di garanzie consortili. Infatti, ogniqualvolta un Consorzio di garanzia collettiva dei fidi eroga quello che la Banca d'Italia definisce un *credito di firma*²³, il Consorzio stesso si obbliga nei confronti dell'intermediario finanziatore ad adempiere all'obbligazione assunta dal socio qualora questo si dimostri insolvente alla scadenza. Ne consegue che i ricavi dei Confidi sono determinati dall'esclusiva (o prevalente, se si tratta di Confidi maggiori) attività di rilascio di garanzie e derivano dalla prudente assunzione del rischio, rischio che è peraltro accentuato dalla limitata differenziazione della clientela. I Confidi, infatti, per loro natura, operano solo con le imprese e quelle associate sono quasi esclusivamente micro, piccole e medie, caratterizzate da una minore stabilità finanziaria rispetto alle grandi imprese.

Una gestione del rischio poco prudente da parte del Confidi non solo può condurre il Confidi stesso all'inadempienza, ma può anche ripercuotersi sul sistema creditizio: l'eventuale incapacità di subentrare alle obbligazioni dei soci metterebbe a sua volta in difficoltà la banca creditrice, innescando un circolo vizioso che può arrivare a compromettere ulteriori soggetti.

In questo capitolo si chiarirà come il Confidi affronti il delicato aspetto del rischio.

2.1 PATRIMONIO SOCIALE

Il primo presidio dei rischi connessi all'attività finanziaria del Confidi è rappresentato dal suo patrimonio: nel caso in cui quest'ultimo venisse meno o il suo ammontare non fosse sufficiente, l'organismo di garanzia non sarebbe in grado di garantire il credito. Infatti, qualora un cliente garantito dal Confidi si dimostri inadempiente nei confronti della banca, questa agirà sul garante per ottenere il rimborso del debito insoluto e il Confidi dovrà essere dotato di un patrimonio immediatamente disponibile per l'escussione²⁴. A tal fine il Consorzio di garanzia collettiva dei

²³ *Crediti di firma* vengono definite le garanzie prestate dagli intermediari con le quali essi si impegnano a far fronte a eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela medesima nei confronti di terzi.

²⁴ L'escussione nei confronti del Confidi è legata al tipo di garanzia concessa, può infatti avvenire a semplice richiesta della banca (qualora la garanzia sia a prima richiesta) oppure dopo l'escussione del debitore principale e degli eventuali fideiussori (se la garanzia è sussidiaria).

fidi è dotato di un fondo consortile, costituito dal capitale sociale e dal fondo di garanzia o fondo rischi.

Il capitale sociale corrisponde al valore delle somme conferite dalle imprese socie attraverso l'acquisizione delle quote sociali e di quelle eventualmente versate da imprese non finanziarie di grandi dimensioni o da enti sovvenzionatori pubblici, come le amministrazioni pubbliche, o privati, come le associazioni imprenditoriali di garanzia²⁵.

I fondi di garanzia o fondi rischi sono fondi costituiti presso i Confidi e finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico (di concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanza) affinché siano concesse nuove garanzie alle PMI associate al Consorzio operanti sul territorio nazionale²⁶. Tali fondi possono essere costituiti da contributi delle imprese associate e da fondi di origine statale (come il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI), regionale o provenienti da altri enti pubblici come le Camere di Commercio; possono altresì ricevere integrazioni comunitarie.

I fondi di garanzia possono configurarsi come un fondo monetario oppure fideiussorio²⁷.

- Se assumono la forma di fondo monetario, questo è alimentato da contributi degli associati, oltre che da enti pubblici e privati, e rappresenta una riserva di liquidità di cui una parte può essere liberamente utilizzata per gli investimenti, mentre l'altra è vincolata a garanzia. L'ammontare della somma vincolata costituisce la quota che l'istituto di credito può utilizzare (escutere) in caso di *default* del debitore; essendo questa quota depositata presso una o più banche a titolo di pegno, rappresenta una garanzia reale²⁸.
- Quando è costituito da un fondo fideiussorio, invece, il fondo rischi è formato dalle garanzie fideiussorie (garanzie personali²⁹), che le imprese socie rilasciano alle banche convenzionate con il Confidi.

²⁵ Come previsto dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 39, comma 7: "In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale sociale [...] possono partecipare [...] imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea". Tale comma si riferisce ai soli Confidi maggiori.

²⁶ Con riferimento al Decreto Interministeriale 3 gennaio 2017, inerente le "Misure per il rafforzamento patrimoniale dei confidi".

²⁷ Cfr. D'Auria, Porretta [2015; 2-3]

²⁸ Le garanzie reali sono quelle che gravano su beni (mobili o immobili). Le due forme principali di garanzia reale sono l'ipoteca e il pegno.

²⁹ Le garanzie personali sono quelle che gravano su un soggetto terzo, il quale si costituisce garante e risponde dell'obbligazione con tutto il suo patrimonio in caso di inadempimento del debitore principale. Un esempio ne è la fideiussione.

Il fondo di garanzia assolve due funzioni: da una parte copre le perdite generate dai crediti che il Consorzio garantisce, dall'altra contribuisce alla determinazione del volume di credito massimo che può essere garantito, dal momento che rappresenta la base di riferimento per il calcolo del moltiplicatore. Quest'ultimo è quel numero per il quale viene moltiplicato l'ammontare del fondo di garanzia al fine di definire la capacità di erogazione delle garanzie, ovvero fino a che punto l'attività di garanzia del Confidi può espandersi; sulla base di questo risultato viene individuato il valore massimo del credito concedibile dalle banche al complesso delle imprese associate. In altre parole, il moltiplicatore mette in relazione il volume dei fondi di garanzia con quello dei finanziamenti erogabili, rendendo i fondi di garanzia una "leva" per l'erogazione del credito. Il valore del moltiplicatore può variare, in base alla rischiosità del Confidi, da 1 a 30 ed è in genere stabilito dopo una fase di negoziazione con la banca; mediamente, per i Confidi italiani tale valore è compreso tra 11 e 20³⁰.

2.1.1 PATRIMONIO DI VIGILANZA

Negli ultimi anni, nei Confidi italiani si è riscontrata una progressiva riduzione del moltiplicatore per via della maggiore cautela indotta dall'introduzione delle disposizioni di vigilanza per i Consorzi di garanzia collettiva dei fidi maggiori³¹. Tra gli strumenti della vigilanza prudenziale³² previsti dalla Banca d'Italia sono state disposte delle regole sul *patrimonio di vigilanza*, il quale rappresenta il patrimonio a copertura dei rischi e pertanto il suo volume deve essere correlato ai rischi assunti dal Confidi. In particolare, al fine della misurazione dei rischi, devono essere individuate delle precise categorie (rischio di credito, rischio operativo e rischio di mercato), alle quali è assegnato uno specifico requisito di copertura patrimoniale necessario ad un'adeguata remunerazione del capitale.

³⁰ Cfr. D'Auria, Porretta [2015; 125]

³¹ Tali disposizioni sono indicate nel 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008 alla Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 "*Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale*".

³² La vigilanza prudenziale, il secondo "pilastro" previsto da Basilea 2 e rafforzato da Basilea 3, definisce i nuovi principi guida per la supervisione delle banche e degli intermediari finanziari, tra cui i Confidi maggiori, da parte delle autorità di vigilanza nazionale, le quali devono verificare che il patrimonio si mantenga sugli standard definiti dal "primo pilastro".

Il "primo pilastro" contiene le norme per la determinazione del patrimonio regolamentare a fronte dei rischi di credito, di mercato, e operativo, e obbliga anche i Confidi maggiori a possedere un patrimonio di vigilanza sufficiente per la copertura dei rischi accantonando capitale per coprire eventuali perdite. Il "terzo pilastro", invece, pone l'accento sulla trasparenza delle informazioni sul livello patrimoniale, sui rischi e la loro gestione interna.

Il patrimonio di vigilanza, come previsto da Basilea 3, si compone di due parti, il patrimonio di base o Tier 1 e il patrimonio supplementare o Tier 2; la differenza più rilevante è la seguente: il patrimonio di base non è vincolato da alcun obbligo di restituzione e può essere pertanto considerato completamente disponibile, mentre su determinati elementi che costituiscono il patrimonio supplementare può gravare l'obbligo di restituzione. Dal momento che alcuni di questi ultimi elementi sono ammessi nel patrimonio di vigilanza in relazione ad una percentuale del patrimonio base, ne deriva che l'ammontare del patrimonio supplementare non può eccedere quello di base. In generale, nei Confidi italiani il patrimonio supplementare rappresenta una quota non rilevante del patrimonio di vigilanza e, in particolare, una ricerca³³ ha rilevato che nel 2016 solo un decimo dei Confidi maggiori ha registrato un'incidenza del patrimonio supplementare sul patrimonio di vigilanza pari o superiore al 10%.

Va precisato che non tutti i fondi possono essere computati nel patrimonio di vigilanza del Confidi: per esempio, quelli vincolati a copertura delle perdite derivanti da garanzie prestate su determinati portafogli di attività ne sono esclusi (si tratta spesso di fondi alimentati da contributi pubblici). Il motivo risiede nel fatto che le componenti che costituiscono il patrimonio di vigilanza devono rispettare certi requisiti, tra i quali la “piena disponibilità”: devono poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura di qualsiasi tipo di rischio e di perdita³⁴. Si può affermare che il patrimonio di vigilanza del Confidi è lo strumento a presidio delle perdite inattese in quanto quelle attese³⁵, derivati dall'ordinaria attività di prestazione della garanzia, sono già coperte con precise politiche di accantonamento.

2.2 INTERVENTO PUBBLICO

I Confidi sono stati e continuano ad essere beneficiari di aiuti pubblici erogati sia dalle amministrazioni centrali, come il Ministero dello Sviluppo Economico, sia da altri enti quali Regioni, Province e Camere di Commercio.

Il Rapporto FedArt Fidi 2011 ha stimato che circa il 70% delle risorse a favore dei Confidi erano di origine pubblica, mentre solo il restante 30% era stato apportato dalle imprese

³³ Sul patrimonio di vigilanza dei Confidi italiani nel biennio 2015-2016. Cfr. Artusio et. Al. [2018]

³⁴ 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008, Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 “Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale”, Parte Prima, Cap. XIII, Sezione IV, Parte prima, Cap. V, Sezione II.

³⁵ La normativa prudenziale della Banca d'Italia definisce la *perdita attesa* come “la perdita che si manifesta in media entro un intervallo temporale di un anno su ogni esposizione (secondo la circ. 263, Titolo II, Cap.1, parte seconda, sez.1, par. 3.3)

beneficiarie. Nonostante i contributi pubblici siano stati ridotti negli ultimi anni, il loro ruolo di supporto all'attività dei Confidi rimane rilevante: nell'ultimo quinquennio, quasi l'80% dei Confidi maggiori e il 61% di quelli minori ha usufruito di fondi pubblici sotto forma di contributi finalizzati all'alimentazione del fondo consortile (precisamente, del fondi rischi)³⁶.

Gli aiuti pubblici, al fine ultimo di sostenere le imprese (soprattutto PMI) nell'accesso al credito, hanno supportato l'attività dei Confidi³⁷ sia direttamente che indirettamente.³⁸

Tra le misure dirette, ovvero quelle che si sostanziano nell'erogazione di risorse finanziarie, si ritrovano:

- contributi al fondo rischi: essi sono volti a rafforzare le capacità di concessione di garanzie dei Confidi, da una parte accrescendo l'ammontare del fondo consortile per aumentarne l'importo disponibile per l'erogazione delle garanzie, dall'altra contribuendo a ridurre le perdite nette per sostenere la solvibilità di tali istituti;
- contributi in conto interessi: tali contributi hanno lo scopo di abbattere i tassi di interesse sui prestiti contratti dalle imprese socie dei Consorzi di garanzia;
- contributi diversi: si tratta di contributi destinati alla copertura dei costi di gestione o di altre esigenze dei Confidi.

Per quanto concerne le misure indirette, ovvero quelle che non prevedono il trasferimento diretto di risorse, tra i principali strumenti utilizzati rientrano i fondi di controgaranzia e di cogaranzia, che verranno approfonditi nel seguente paragrafo.

2.3 CONTROGARANZIA E COGARANZIA

I Confidi hanno la facoltà, previo possesso dei requisiti previsti, di mitigare parte del rischio che la loro attività comporta mediante una garanzia di secondo livello, detta controgaranzia.

Hanno altresì la possibilità di condividere il proprio rischio con altri soggetti (Confidi o altri enti) attraverso la cogaranzia. Questi strumenti, che ora analizzeremo, pur non prevedendo alcun trasferimento diretto ai Confidi, ne supportano l'attività.

³⁶ Cfr., ARTUSIO et. Al., [2018; 67]

³⁷ Tramite il supporto all'attività dei Confidi, l'intervento pubblico mira a mitigare il rischio assunto dagli istituti di credito, nell'ottica di agevolare l'accesso al credito per le PMI.

³⁸ Cfr., Missori [2016; 87-92]

I meccanismi di controgaranzia intervengono nella copertura di una parte dei rischi assunti dai Confidi allo scopo di liberare risorse che possono essere impiegate per effettuare nuove concessioni alle PMI.

La controgaranzia permette al Confidi di garantire le proprie esposizioni utilizzando delle risorse regionali, nazionali o comunitarie. Le principali misure di controgaranzia per i Confidi italiani sono: a livello europeo il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI)³⁹, a livello nazionale il Fondo Centrale di Garanzia (FCG). Altri fondi a livello nazionale sono gestiti da Confidi di II grado⁴⁰ legati alle associazioni di categoria.

Il Fondo Centrale di Garanzia, o Fondo di Garanzia per le PMI, gestito dal Medio Credito Centrale (MCC), è un fondo alimentato da risorse pubbliche che ha lo scopo di “assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”⁴¹ a fronte di finanziamenti erogati a favore delle PMI ad esclusione di quelle attive in specifici settori⁴².

L'intervento del FCG viene concesso, fino ad un massimo dell'80%⁴³ dell'importo garantito dal Confidi richiedente, su qualsiasi tipo di operazione (sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per esigenze di liquidità che per investimenti). Il Fondo garantisce a ogni PMI un importo massimo di 2,5 milioni di Euro e tale plafond può essere utilizzato attraverso una o più operazioni (non è stato fissato un limite al numero di operazioni effettuabili) fino al raggiungimento del tetto stabilito. Va inoltre precisato che l'ammontare massimo disponibile per ogni PMI si riferisce all'importo garantito, mentre per quello del finanziamento richiesto dall'impresa non è prevista alcuna restrizione.

La controgaranzia viene concessa solo se l'impresa è stata valutata in grado di rimborsare il finanziamento garantito, pertanto deve trattarsi di un soggetto “economicamente e finanziariamente sano” sulla base di appositi modelli di valutazione che analizzano i dati di bilancio degli ultimi due esercizi (le start up, invece, vengono valutate in funzione di piani

³⁹ Il *Fondo europeo per gli investimenti* (FEI) è un'istituzione europea il cui scopo principale è sostenere la crescita delle PMI. Istituito nel 1993, ha sede in Lussemburgo.

⁴⁰ I *Confidi di II grado* sono i Confidi che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi non a favore di imprese, ma esclusivamente nei confronti dei Confidi di cui si è parlato finora (detti Confidi di I grado).

⁴¹ Ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

⁴² L'art. 7, comma 1, del decreto 31 maggio 1999, n. 248 precisa che i settori non coperti dall'intervento del Fondo sono quello siderurgico, dell'industria carboniera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica, dei trasporti, dell'artigianato, dell'agricoltura e della pesca.

⁴³ In deroga a questo limite percentuale, è stata prevista la copertura massima del 90% da parte del Fondo Centrale di Garanzia, purché il Confidi richiedente abbia garantito l'80% del finanziamento richiesto, per le imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.

previsionali) e che considerano lo scostamento dei principali indicatori economico-finanziari dal valore “ottimale”. L’esito dell’analisi del merito di credito dell’impresa beneficiaria è indicato attraverso 3 fasce di valutazione (Fascia 1, Fascia 2 e Fascia 3).

Anche la controgaranzia, come la garanzia, può essere a prima richiesta o sussidiaria. Nel primo caso, al verificarsi del *default* dell’impresa, il Fondo Centrale di Garanzia interviene fino alla misura massima dell’80% della somma liquidata dal Confidi al soggetto finanziatore.

Quando la controgaranzia è sussidiaria, invece, per l’intervento del FCG è necessario che si verifichi un “doppio *default*”⁴⁴, ovvero sia dell’impresa garantita, sia del Confidi garante. Solo a questo punto il controgarante effettua il pagamento dell’obbligazione assunta dal debitore insolvente, secondo la percentuale di copertura concordata con il Confidi. Nel caso di esaurimento dei fondi, il risarcimento è in capo direttamente allo Stato⁴⁵.

Dunque, i Confidi che ricorrono alla controgaranzia a prima richiesta del FCG possono non computare nel calcolo del rischio di credito l’intero importo controgarantito dal Fondo Centrale di Garanzia stesso⁴⁶. Si può pertanto affermare che il Fondo Centrale di Garanzia è un valido strumento di mitigazione del rischio.

Uno strumento alternativo al fine del presidio del rischio è rappresentato dalla cogaranzia. La cogaranzia è una garanzia “aggiuntiva” che il Confidi concede direttamente al soggetto finanziatore.

Essa si basa sulla condivisione del rischio del Confidi con altri soggetti (altri Confidi, intermediari finanziari o altri fondi di garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione Europea o comunque gestiti da intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB, come nel caso del Fondo Centrale di Garanzia). La cogaranzia rende i soggetti coinvolti co-garanti e ciascuno di essi è tenuto a concedere, singolarmente, una garanzia a copertura di una certa percentuale del finanziamento accordato. A seguito dell’eventuale insolvenza del debitore principale (l’impresa), i co-garanti intervengono provvedendo al pagamento ognuno per la propria quota di garanzia.

⁴⁴ Cfr. D’Auria, Porretta [2015; 6]

⁴⁵ L’intervento del Fondo è quindi assistito dalla Garanzia dello Stato ai sensi della l. n. 2/2009 e del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 25 marzo 2009.

⁴⁶ La cosiddetta *ponderazione zero* permette ai Confidi maggiori di applicare, ai fini del calcolo del rischio di credito, alle garanzie controgarantite dal FCG il coefficiente di ponderazione assegnato allo Stato italiano e quindi pari allo 0%, cosa che consente loro di non accantonare patrimonio ai sensi della normativa prudenziale, come previsto da dalla Circolare n. 263 di Banca d’Italia, che richiama Basilea 2, per la quota di garanzie coperte da controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia. Lo stesso si può dire per le banche, relativamente ai finanziamenti garantiti direttamente dal Fondo.

Una forma particolare di cogaranzia, che si è diffusa negli ultimi anni, è la riassicurazione⁴⁷. In questo caso, al rapporto contrattuale instauratosi tra il Confidi e l'istituto di credito si affianca quello tra il Confidi⁴⁸ e il Confidi di II grado. Quest'ultimo interviene ricoprendo una parte della garanzia prestata dal primo. In caso di insolvenza dell'impresa, il Confidi è tenuto al rimborso dell'intera quota garantita e, successivamente, ottiene a sua volta il rimborso per la quota di rischio "riassicurata" dal Confidi di II grado.

⁴⁷ Cfr. D'Auria, Porretta [2015; 5]

⁴⁸ Precisamente, si dovrebbe parlare di *Confidi di I grado* (in riferimento al Confidi di cui si è trattato finora).

CAPITOLO 3 – PROCEDURE DEI CONFIDI PER L'EROGAZIONE DELLA GARANZIA

In questo capitolo si analizzeranno le fasi interne al Confidi che, a partire dalla domanda di garanzia da parte di un nuovo socio, portano alla valutazione finale di concessione o meno della stessa e, in caso di esito positivo, al monitoraggio del rischio di credito associato alla garanzia rilasciata.

Per maggiore precisione, si farà riferimento a un caso concreto e a questo proposito si prenderà in considerazione un Confidi ex. art 106 TUB operante nel Nord Italia, *Sviluppo Artigiano*. Va tuttavia sottolineato che una buona parte del processo che verrà analizzato è comune a tutti i Confidi.

Al fine di ottenere la garanzia del Confidi su un finanziamento, è previsto un apposito processo che si articola nelle seguenti fasi:

- 1) Apertura del rapporto con i nuovi soci
- 2) Raccolta documentale a seguito della richiesta di garanzia
- 3) Attività preistruttoria
- 4) Attività istruttoria
- 5) Delibera ed eventuale rilascio della garanzia

Successivamente alla concessione della garanzia e dell'erogazione del credito vi è la fase di gestione del rischio:

- 6) Monitoraggio del rapporto
- 7) Gestione del contenzioso

3.1 APERTURA DEL RAPPORTO CON I NUOVI SOCI

Le imprese interessate a diventare socie devono presentare formale domanda di ammissione redatta su apposito modulo. In particolare, tale domanda prevede che il titolare dell'azienda o suo legale rappresentate dichiarino, in primo luogo, di accettare le disposizioni dello Statuto sociale e gli altri adempimenti a carico dei soci e, in secondo luogo, che l'azienda rientri nei parametri dimensionali di micro, piccola o media impresa. Quest'ultima dichiarazione è

necessaria a fini normativi: i Confidi, come si è detto, sono costituiti prevalentemente da piccole e medie imprese⁴⁹.

Inoltre con la domanda di ammissione a socio l'impresa:

- si impegna a trasmettere i propri dati e le informazioni che sono necessarie al Confidi per lo svolgimento della propria attività (a titolo di esempio: fusioni, scissioni, trasformazioni, cessazione dell'attività imprenditoriale, avvio di procedure concorsuali, ecc.);
- sottoscrive una o più quote sociali⁵⁰ (nel caso del Confidi Sviluppo Artigiano il valore minimo di ciascuna quota ammonta per Statuto ad Euro 5,16) e il *contributo di ammissione* (per un importo, in questo caso, di Euro 44,84);
- allega la documentazione richiesta: visura camerale aggiornata, documenti di identità e codice fiscale del titolare/legale rappresentante e dei soci nonché la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali che verranno forniti direttamente dall'impresa o che, in parte, verranno ottenuti tramite consultazione di banche dati, al fine di consentire al Confidi di valutare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione stessa.

L'organo societario competente, nella fattispecie il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa interna⁵¹, delibera l'ammissione a socio dell'impresa richiedente; dopodiché l'azienda viene iscritta nel libro soci di Sviluppo Artigiano ed è tenuta a regolarizzare il versamento delle quote sociali.

L'impresa può inoltre recedere dal Confidi Sviluppo Artigiano e, nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, richiedere la restituzione dell'importo versato al momento dell'ammissione a socio per l'acquisto delle quote sociali.

Il recesso non è consentito in caso di inadempimento dei doveri statutari e, in particolare, nel caso in cui i finanziamenti garantiti dal Confidi siano in stato di sofferenza o contenzioso, come si vedrà in seguito.

⁴⁹Ai sensi dell'art. 13 D.L. 269/2003. Lo stesso articolo precisa, tuttavia, che i Confidi possono annoverare tra le imprese consorziate o socie anche le grandi imprese, purché queste non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese aderenti.

⁵⁰ L'ammontare delle quote societarie conferite dipende dal volume dei finanziamenti che l'impresa richiede di garantire.

⁵¹ Per esempio, è possibile che sia lo stesso Statuto di un Confidi ad escludere certe categorie di imprese (agricole, artigiane, ecc.) dall'erogazioni di servizi e, preliminarmente, dalla possibilità di ammissione a socio.

3.2 RACCOLTA DOCUMENTALE A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI GARANZIA

Solo successivamente all'esito favorevole della delibera di ammissione a socio l'azienda ha la facoltà di presentare richiesta di garanzia. Tale richiesta può avvenire sulla scorta o di un'operazione già pre-deliberata da parte di un istituto di credito⁵² (a fronte della richiesta di un finanziamento) oppure di una propria istanza diretta.

Al fine di valutare l'affidabilità dell'azienda alla luce del finanziamento che dovrà eventualmente garantire, il Confidi necessita di ottenere informazioni sull'impresa richiedente. Queste vengono raccolte attraverso: un colloquio iniziale, l'analisi della documentazione aziendale e la consultazione di banche dati esterne messe a disposizione da sistemi di informazione creditizia.

Il colloquio iniziale con l'azienda è funzionale a chiarire le ragioni sottese alla domanda di finanziamento, oltre che ad approfondire la conoscenza dell'impresa e dei soggetti coinvolti.

Viene poi richiesta all'impresa la consegna della documentazione aziendale:

- a. anagrafica: visura camerale, atto costitutivo e statuto della società, documenti di identità del titolare e/o soci;
- b. economico-patrimoniale: bilanci depositati o situazioni economico-patrimoniali dell'ultimo triennio, situazione economica provvisoria, *business plan*;
- c. reddituale: dichiarazioni fiscali della società (attraverso il modello Redditi ovvero l'ex-UNICO) e dei soci e terzi garanti (attraverso il modello Redditi, il modello 730 o, in caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi, attraverso la Certificazione Unica);
- d. finanziaria: utilizzi bancari⁵³, estratti conto aggiornati dei rapporti bancari in essere ed altre informazioni derivanti dal sistema di informazione creditizio;
- e. integrativa, finalizzata a definire più precisamente il rischio complessivo della posizione.

Il Confidi si avvale anche della consultazione di banche dati esterne per ottenere informazioni aggiuntive (come le segnalazioni alla Centrale dei Rischi⁵⁴) o di conferma a quelle fornite dal cliente (per esempio, il Confidi confronta i bilanci con quelli depositati presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura).

⁵² Si tratta del caso in cui la delibera effettuata dalla banca anticipi temporalmente quella del Confidi.

⁵³ Per *utilizzo bancario* si intende la parte effettivamente impiegata dell'affidamento (credito messo a disposizione del cliente da una banca o altro intermediario finanziario per gestire le spese ordinarie nel breve termine).

⁵⁴ La *Centrale dei Rischi* è il sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia, istituito nel 1962.

3.3 ATTIVITÀ PREISTRUTTORIA

Questa fase ha lo scopo di fornire una prima valutazione della clientela sulla base delle sue potenzialità finanziarie, reddituali e patrimoniali, e di accertarne la solvibilità (capacità di rimborso) relativamente al finanziamento che richiede di garantire.

A tal fine, l'operatore analizza le informazioni raccolte nella fase precedente e valuta il rischio di credito e il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati alla richiesta presentata.

La fase preistruttoria, propedeutica a quella istruttoria, si compone essenzialmente di tre attività.

3.3.1 ANALISI PREISTRUTTORIA

Sulla base delle informazioni e dei documenti raccolti nella fase precedente, gli operatori verificano la correttezza e la coerenza dei dati (ad esempio consultando i dati rinvenibili dai sistemi di informazione creditizia) per poi procedere all'imputazione degli stessi nel sistema gestionale aziendale, allo scopo di renderli utilizzabili per la valutazione del merito creditizio.

Non esiste un criterio univoco per stabilire la presenza o meno del merito creditizio, tuttavia attraverso un'analisi di tipo qualitativo e quantitativo è comunque possibile fornire una valutazione dei rischi collegati alla concessione della garanzia.

Questa analisi è articolata in modo da sviluppare quattro punti, concernenti:

- le informazioni principali relative all'azienda (attività svolte, struttura tecnico organizzativa, breve cronistoria dell'azienda, posizionamento dell'impresa sul mercato e l'andamento del suo settore economico).
- illustrazione dei dati di bilancio più rilevanti, per valutare, attraverso l'analisi degli indici di bilancio⁵⁵, la presenza dell'equilibrio economico (capacità dell'azienda di creare valore per i portatori di capitale), finanziario (capacità di far fronte agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti necessari attraverso un idoneo flusso di entrate e di uscite),

⁵⁵ I principali *indici di bilancio* sono quelli di redditività (ROE, ROI, ROS, MOL, oneri finanziari sul fatturato, ecc.), quelli patrimoniali e di liquidità.

patrimoniale (corretto rapporto tra: impieghi e fonti di finanziamento, capitale proprio e capitale di terzi⁵⁶, attivo immobilizzato e attivo circolante).

- analisi andamentale dell'impresa (valutazione dell'andamento dei rapporti passati e correnti con le banche o altri intermediari finanziari, al fine di evidenziare eventuali fattori di criticità quali percentuali elevate di insolvenze, sconfinamenti frequenti, pagamenti irregolari, ecc.)
- valutazione del tipo di richiesta sulla base dell'importo, della forma tecnica e della durata del finanziamento che l'azienda intende garantire per mezzo del Confidi e delle motivazioni sottostanti. La richiesta deve essere coerente con le finalità dichiarate (investimento, liquidità, ecc.) ed in linea con la capacità di rimborso riconosciuta. A questo punto vengono individuate le più opportune garanzie collaterali finalizzate alla mitigazione del rischio della posizione. Nel caso di *start up* o di progetti particolari di investimento, è necessario raccogliere *business plan* che forniscano ulteriori dati previsionali in grado di giustificare il ricorso a nuove fonti di finanziamento in relazione allo sviluppo dell'attività.

Allo scopo di mettere in luce quanto emerso dall'analisi di cui sopra, viene redatta la c.d. nota preistruttoria.

3.3.2 DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO DI CREDITO

Per *rischio di credito* o *rischio di insolvenza* si intende la probabilità con cui un soggetto non adempirà alle proprie obbligazioni finanziarie; la sua misurazione è necessaria per un'adeguata valutazione del rischio che il Confidi si troverebbe ad assumere qualora decidesse di concedere la garanzia.

Al fine di individuare la fascia di rischio correlata ad ogni richiesta di garanzia vengono utilizzati modelli teorici *ad hoc* e idonei strumenti tecnico-informativi.

Nel caso di Sviluppo Artigiano, la classe di rischio è stimata tramite un apposito programma che elabora le informazioni ottenute dalle fasi precedenti e quelle recuperate automaticamente da specifici sistemi di informazione creditizia e produce un output di natura quantitativa, non modificabile dagli operatori. In questo modo, in funzione delle peculiarità di ciascuna richiesta

⁵⁶ Il *capitale proprio* è rappresentato dai mezzi finanziari apportati dai soci (o dal proprietario se l'impresa è individuale); per *capitale di terzi* si intendono i finanziamenti effettuati da parte di soggetti terzi, che diventano quindi creditori dell'impresa.

di garanzia, viene stimato il grado di affidabilità dell'azienda e individuata la fascia di rischio di credito corrispondente.

Sulla base dell'importo della garanzia richiesta e della classe di rischio riscontrata, viene individuato il soggetto competente in materia di delibera (come vedremo a breve, infatti, esiste più di un soggetto deliberante).

La determinazione della classe di rischio influenza anche il *pricing* della garanzia che verrà applicato all'impresa socia.

3.3.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO ANTIRICICLAGGIO

Il Confidi rientra tra i soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio⁵⁷, pertanto è tenuto ad assolvere agli obblighi identificativi e di *adeguata verifica della clientela* al fine di definire il profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato a ogni cliente, data l'operazione richiesta.

Per misurare tale rischio il Consorzio di garanzia sottopone all'impresa un questionario atto a valutare, tramite parametri quantitativi e qualitativi, la rischiosità sia del cliente sia dell'operazione. Per quanto concerne la rischiosità del cliente, le variabili chiave da considerare sono la natura giuridica, la prevalente attività svolta, il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto, area geografica di residenza o della sede. Per misurare i rischi legati all'operazione vanno invece considerati: tipologia dell'operazione, modalità di svolgimento della stessa, il suo ammontare, frequenza e durata del rapporto, ragionevolezza dell'operazione in rapporto all'attività svolta dal cliente e l'area geografica di destinazione della stessa.

Ad ogni risposta è associato un peso e in funzione del punteggio ottenuto si profila il livello di rischio (basso se è compreso tra 10 e 30, medio tra 31 e 40, alto tra 41 e 50⁵⁸), sul quale vengono commisurati gli obblighi di adeguata verifica. A seconda del grado di rischio di riciclaggio emerso, si applica una modalità di adeguata verifica della clientela semplificata, ordinaria o rafforzata.

⁵⁷ La normativa antiriciclaggio è disciplinata dal D.Lgs. 90/2017, in attuazione della direttiva UE 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

⁵⁸ Linee guida definite dal Consiglio Nazionale.

Oltre agli obblighi identificativi e di adeguata verifica della clientela, ulteriori obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio per i Confidi sono la registrazione, archiviazione e conservazione dei rapporti e delle operazioni, nonché la segnalazione delle operazioni sospette⁵⁹; ciò, tuttavia, esula dall'intento di questo capitolo, pertanto non sarà oggetto di trattazione.

3.4 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

Una volta che è stata completata l'attività preistruttoria ed è stata effettuata la valutazione del rischio di credito e del rischio di riciclaggio, queste informazioni vengono trasmesse dalle Unità Locali di Sviluppo Artigiano che le hanno elaborate alla sede centrale e, nello specifico, all'Ufficio Concessione Credito. Quest'ultimo, come si vedrà di seguito, ha il compito di redigere l'istruttoria di garanzia e la proposta di delibera, tenendo conto della richiesta formulata dall'azienda socia.

L'attività di istruttoria consiste nell'acquisizione e nell'analisi della documentazione prodotta dai preistruttori nelle fasi precedenti al fine di realizzare un'adeguata valutazione del merito creditizio del cliente (dal punto di vista reddituale, finanziaria e patrimoniale) e di determinare una corretta remunerazione del rischio assunto dal Confidi.

L'istruttore, dopo un'ulteriore verifica dei dati raccolti, integra il quadro informativo acquisito con ulteriori informazioni rinvenibili dalla Centrale Rischi.

Inoltre, controlla in modo più approfondito la procedibilità della richiesta accertando, tra le varie cose:

- l'affidabilità dell'impresa richiedente;
- l'entità di eventuali pregiudizievoli passati o in corso (quali protesti, pignoramenti, sequestri, istanze di fallimento, decreti ingiuntivi esecutivi o gravi inadempienze nei confronti dell'Erario);
- la capacità di rimborsare il debito per tutta la sua durata (ammortamento) considerando, oltre all'aspetto reddituale, sia il tipo di azienda e il settore in cui opera sia la tendenza al risparmio piuttosto che all'indebitamento;

⁵⁹ L'obbligo di registrazione, archiviazione e conservazione dei rapporti e delle operazioni è atto a consentire la ricerca e l'utilizzo di dati in caso indagini su riciclaggio e finanziamento al terrorismo da parte dell'Unità di Informazione Finanziaria o di altre autorità; l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette è finalizzato ad attivare eventuali processi ispettivi.

- la capienza delle garanzie⁶⁰ offerte dall'impresa o da eventuali terzi garanti.

Dopo aver messo in relazione tra loro tutte le informazioni, l'istruttore redige la *nota istruttoria*. Questa, dal carattere tecnico-illustrativo, sintetizza quanto emerso dalle analisi fino a quel momento condotte e riporta il parere dell'istruttore, che può essere favorevole o meno al rilascio della garanzia. Egli, infatti, è tenuto a valutare, in aggiunta a quanto sopra, il rispetto dei vincoli normativi e delle politiche di concessione stabilite dal Confidi e a formulare una proposta di delibera, che viene infine sottoposta al soggetto competente in materia deliberativa.

3.5 DELIBERA ED EVENTUALE RILASCIO DELLA GARANZIA

Nel caso di Sviluppo Artigiano, esistono molteplici soggetti deliberanti alternativi, la cui competenza è stabilita in funzione della fascia di rischio del finanziamento e dell'importo della garanzia richiesta.

Il soggetto deliberante competente, preso atto della nota istruttoria, assume la decisione di accogliere, modificare o declinare la richiesta presentata dall'impresa.

Qualora il soggetto deliberante accolga la richiesta di garanzia integralmente⁶¹, il Confidi ne dà comunicazione ai soggetti interessati, ovvero il soggetto finanziatore e l'impresa richiedente.

Per quanto concerne la banca, il Consorzio di garanzia le trasmette la *Lettera di Garanzia*, nella quale sono riportate le caratteristiche del finanziamento in merito al tipo di garanzia, importo, durata, forma tecnica, percentuale di garanzia, così come concordato con l'impresa cliente.

La Lettera di Garanzia ha una validità temporale limitata a partire dal giorno in cui il Confidi l'ha emessa (per Sviluppo Artigiano il termine è, nella maggior parte dei casi, di 60 giorni); se tale soglia viene superata senza che la banca abbia perfezionato erogato il finanziamento, tale documento perde la sua efficacia. È possibile per la banca richiedere apposita proroga dei termini, ma la valutazione è rimessa all'organo che ha deliberato il rilascio della garanzia.

⁶⁰ Per *capienza della garanzia* si intende lo scarto positivo tra il valore della garanzia offerta e quello dell'esposizione (stimata o in essere).

⁶¹ Può accadere che il deliberante, non ritenendo il rischio sufficientemente presidiato, deliberi un importo della garanzia minore di quello richiesto oppure che condizioni la delibera favorevole alla raccolta di ulteriori garanzie (in particolare, firme di garanzia) che assicurino il recupero integrale del capitale e di ogni altro interesse e spesa inerente il finanziamento.

La Lettera di Garanzia trasmessa alla banca produce i suoi effetti successivamente all'incasso delle spese di istruttoria, delle commissioni di garanzia e delle quote sociali da parte dell'impresa socia.

Per quanto concerne l'impresa, le viene fatta pervenire⁶² la *Lettera d'Esito della Garanzia*, documento che informa dell'avvenuta delibera della garanzia e delle condizioni economiche applicate.

La garanzia rilasciata diventa operativa nel momento in cui il Contratto di Garanzia sottoscritto dal Confidi e dal socio acquista efficacia e cioè quando l'istituto di credito eroga il finanziamento previsto dalla delibera consortile.

Nel caso, però, in cui la banca deliberi di non erogare alcun finanziamento, il suddetto contratto non produce alcun effetto giuridico. Se, invece, la banca delibera l'erogazione di un finanziamento, ma esso differisce da quello previsto dalla delibera del Confidi, la validità della garanzia offerta viene meno; la banca, tuttavia, può richiedere che venga confermata (tramite apposita *Lettera di Conferma della Garanzia*). La ragione alla base di questo atto risiede nel fatto che il Confidi ha acconsentito a prestare la propria garanzia a determinate condizioni (importo, durata, percentuale, ranking, ecc.), al mutare delle quali l'esito della delibera potrebbe variare. Pertanto il Confidi deve valutare, caso per caso, se mantenere la garanzia concessa; in generale si può affermare che se le divergenze rispetto alla delibera del Confidi non aumentano il grado di rischio della posizione (per esempio cambia la forma tecnica del finanziamento, passando da RiBa SBF ad anticipo fatture, ma l'importo rimane invariato), la banca ottiene con maggiore probabilità il suo benessere. Nel caso in cui il Consorzio non confermi la rinnovata validità della garanzia (per esempio perché l'importo deliberato dalla banca risulta maggiore di quello deliberato dal Confidi), l'istituto di credito e quello di garanzia devono trovare un accordo e solo se questo viene raggiunto sarà avviata una nuova pratica di concessione della garanzia, diversamente l'operazione si considera definitivamente conclusa.

La Lettera di Conferma della Garanzia viene utilizzata anche nel caso in cui scadano i termini (stabiliti dalla convenzione tra il Confidi e ciascuna banca) entro cui, a partire dalla data di emissione della Lettera di Garanzia di cui si è detto sopra, l'istituto di credito deve deliberare. Il Confidi ha la facoltà di valutare, a seconda del caso, se prorogare o meno la validità della garanzia che ha precedentemente concesso. Questo va a tutela del Consorzio stesso, per evitare che l'eccessivo allungarsi dei tempi che intercorrono tra la sua delibera e quella della banca

⁶² Le comunicazioni tra Sviluppo Artigiano e il cliente vengono effettuate con mezzi di trasmissione che comprovano l'avvenuto ricevimento (raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, posta elettronica certificata) o di persona, così come previsto dall'art. 7.1 del Contratto di Garanzia.

portino quest'ultima ad erogare un finanziamento supportato da una garanzia deliberata sulla base di dati non aggiornati.

A seguito dell'erogazione del *credito di firma*⁶³ da parte del Consorzio vengono avviati i procedimenti tecnici finalizzati alle segnalazioni della Centrale dei Rischi e alle rettifiche che saranno necessarie in sede di redazione del bilancio.

3.6 MONITORAGGIO DEL RAPPORTO

Nell'ambito della gestione del rischio connesso alle garanzie prestate, le attività di monitoraggio, che hanno luogo nella fase successiva al perfezionamento delle pratiche di finanziamento, seguono l'andamento delle posizioni in essere rilevando e gestendo tempestivamente i fenomeni di deterioramento dei crediti garantiti, al fine di presidiare il rischio del Confidi.

In questo contesto, un ruolo di particolare importanza è rivestito dall'acquisizione delle informazioni (in parte fornite direttamente dagli istituti di credito, in parte ottenute dalla Centrale Rischi e da CRIF) che permettono di osservare l'evoluzione del rischio di credito dell'impresa affidata. L'analisi di tali dati permette di rilevare i segni di deterioramento e di valutare e adottare azioni atte a ricondurre a regolarità i rapporti che presentano anomalie (per esempio, proponendo piani di ristrutturazione del debito nel tentativo di prevenire il *default* dell'impresa).

Ogni Consorzio di garanzia collettiva dei fidi monitora le esposizioni sulla base di proprie metodologie di misurazione del rischio di credito e tecniche di controllo andamentale.

A tal fine, Sviluppo Artigiano ha costituito l'Ufficio Monitoraggio Rischio Credito (di seguito anche Ufficio Monitoraggio), il quale effettua nel continuo, così come disposto dal Consiglio di Amministrazione, controlli sull'andamento del portafoglio crediti sia tramite apposite procedure informatiche sia tramite il monitoraggio sistematico e la gestione dei rapporti che presentano irregolarità. Ogniqualvolta l'Ufficio individui una posizione anomala, è tenuto a intervenire per ricondurre la pratica a regolarità o, se ciò non fosse possibile, per limitarne gli effetti negativi. A questo scopo l'Ufficio Monitoraggio monitora tutte le posizioni raccogliendo le informazioni necessarie dalle fonti di cui sopra e segnala all'Ufficio Credito gli interventi atti

⁶³ La garanzia del Confidi si configura nei confronti dell'impresa socia come un *credito di firma*, con la quale esso si impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti relativi al rimborso del finanziamento concesso al socio dalle banche o da altri intermediari finanziari convenzionati con lo stesso.

alla regolarizzazione del rapporto (ad esempio mediante piani di rifinanziamento o piani di rientro delle esposizioni).

La rilevazione degli eventuali fenomeni di deterioramento e l'individuazione della parte del portafoglio di garanzie caratterizzata da un andamento anomalo o negativo è ancor più rilevante alla luce della valutazione del rischio assunto. Da questo punto di vista, le garanzie vengono distinte in garanzie *in bonis* e garanzie deteriorate.

Per garanzie *in bonis* si intendono quelle i cui sottostanti crediti bancari sono:

- regolari nei rimborsi;
- sotto osservazione, ovvero senza particolari anomalie andamentali, ma che potrebbero presentarne se non correttamente gestiti. Fanno parte di questa categoria anche le posizioni poste a sofferenza dalla Centrale Rischi o per le quali la banca ha comunicato il sollecito al rientro dello sconfinamento⁶⁴, oppure l'azienda affidata abbia subito dei protesti⁶⁵;
- esposizioni scadute non deteriorate, ossia che presentano rate in ritardo di meno di 90 giorni.

Le garanzie sono considerate deteriorate, invece, quando i sottostanti crediti bancari sono:

- esposizioni scadute deteriorate (*past due*) e cioè presentano rate in ritardo da più di 90 giorni;
- in inadempienza probabile, per i quali, cioè, è probabile che il debitore non adempia integralmente (nei termini previsti) alle obbligazioni assunte verso la banca;
- a sofferenza, ovvero sia in stato di insolvenza.

La gestione dei crediti deteriorati, in capo all'Ufficio Monitoraggio, ha l'obiettivo di ricondurre la posizione alla regolarità e a tal fine fornisce idonee sollecitazioni alle Unità Locali.

Se necessario, l'Ufficio Monitoraggio valuta il passaggio di una esposizione dallo *status in bonis* a quello deteriorato.

⁶⁴ Lo *sconfinamento* si verifica quando un cliente a cui la banca abbia aperto una linea di credito in conto corrente utilizza un importo superiore a quello accordato. Lo sconfinamento segnala una situazione di difficoltà economica del cliente, pertanto comporta un aumento del rischio assunto.

⁶⁵ Il *protesto* è l'atto con cui si attesta l'avvenuta presentazione di un assegno (o di una cambiale) al debitore (detto protestato) e il rifiuto dello stesso di pagare.

3.7 GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Questa fase è costituita dall'attività di recupero dei crediti revocati e posti a rientro dalle banche interessate. La gestione del contenzioso ha inizio quando l'istituto di credito mette in mora i debitori, revoca gli affidamenti⁶⁶ e segnala a sofferenza la posizione debitoria. Da questo momento il controllo e la gestione del rapporto garantito diventa di competenza dell'Ufficio Legale e Contenzioso, il quale gestisce i rapporti con le banche, in particolare nel caso di escussione della garanzia, e si occupa del recupero dei crediti attraverso azioni di rivalsa nei confronti del debitore insolvente per recuperare il credito vantato.

⁶⁶ Per *affidamento*, o *fido bancario*, si intende la somma di denaro messa a disposizione del cliente da una banca o da un altro intermediario finanziario. Esso consiste nell'apertura di una linea di credito a favore del cliente per permettergli la gestione finanziaria di breve periodo. Il fido non deve essere necessariamente utilizzato per intero (gli interessi si calcolano, infatti, sul credito effettivamente erogato)

CAPITOLO 4 - CONSIDERAZIONI FINALI

Partendo dall'analisi del contesto economico-finanziario in cui i Confidi si sono diffusi e dall'evoluzione del rapporto che questi hanno intrattenuto con le banche nel corso degli anni, in questo capitolo verranno fatti emergere i punti di forza e, accanto ad essi, gli aspetti che, invece, necessitano di essere ridefiniti affinché la figura del Confidi possa apportare un rinnovato contributo a sostegno delle PMI.

4.1 I CONFIDI AL FIANCO DELLE PMI

I Confidi sono un attore fondamentale all'interno del sistema delle garanzie mutualistiche e, come si è detto, fin dalla loro nascita hanno agevolato l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese. I Confidi hanno confermato il loro ruolo storico di “partner finanziari” delle imprese anche durante la crisi che dal 2007 ha investito il mondo finanziario, dimostrando di avere mezzi e capacità operative adeguate per fronteggiare la crisi. A causa dell'incertezza economico-finanziaria e del maggior rischio di *default* che la crisi ha comportato, le banche hanno ridotto l'offerta di credito (*credit crunch*) e hanno manifestato grande interesse verso le garanzie consortili, strumenti utili a ridurre la perdita in caso di insolvenza. Come temuto dagli istituti di credito, le imprese hanno registrato crescenti *tassi di ingresso in sofferenza* (percentuale dei crediti che entrano in stato di sofferenza nell'anno), deteriorando rapidamente il portafoglio delle garanzie rilasciate dai Confidi e rendendo sempre più frequenti le escussioni nei confronti degli stessi.

A fronte di ciò si può affermare che nel periodo di crisi, nonostante la maggiore rischiosità media delle imprese, il Confidi non abbia rinunciato alla sua vocazione mutualistica, continuando a sostenere l'erogazione del credito alle imprese associate e a tassi di interesse inferiori rispetto a quelli applicati alle imprese non garantite.

4.2 I CONFIDI E LA MITIGAZIONE DELLE ASIMMETRIE INFORMATIVE

In molti casi l'erogazione del credito ha avuto luogo solamente grazie alla garanzia consortile e un elemento che ha giocato a favore delle PMI è stata la capacità dei Confidi di mitigare le

asimmetrie informative che caratterizzano il rapporto tra le micro, piccole e medie imprese ed il sistema bancario (come anticipato nel Capitolo I).

La presenza di asimmetria informativa può portare al verificarsi di due fenomeni: la selezione avversa e l'azzardo morale⁶⁷. La selezione avversa si verifica nei casi in cui il soggetto finanziatore non ha a disposizione informazioni a sufficienza per la valutazione dell'impresa oppure quando dispone di informazioni distorte o divulgate selettivamente dal soggetto richiedente per alterare la percezione della sua reale situazione economico-finanziaria; ciò conduce ad un'erogazione di credito a favore di imprese prive di merito creditizio.

A differenza della selezione avversa, l'azzardo morale si manifesta successivamente all'erogazione del finanziamento. Esso riguarda la difficoltà che il soggetto finanziatore incontra nel monitoraggio dell'utilizzo del credito concesso all'impresa, esponendosi al rischio che quest'ultima impieghi il prestito per progetti più rischiosi di quelli dichiarati, per i quali la probabilità di insolvenza è maggiore.

Il Confidi riesce ad attenuare entrambe le problematiche connesse all'asimmetria informativa: in primo luogo, grazie al suo radicamento territoriale gode di un vantaggio informativo (rispetto alla banca) relativamente alle imprese locali; in virtù di questo, le garanzie che vengono rilasciate segnalano (implicitamente) all'istituto di credito la qualità dell'impresa e/o del progetto. In secondo luogo, dal momento che le imprese aderenti al Confidi partecipano al rischio e hanno, quindi, un comune interesse nella preservazione del patrimonio consortile, sono incentivate ad esercitare esse stesse un monitoraggio reciproco (*peer monitoring*).

4.3 L'INTERVENTO PUBBLICO

È soprattutto grazie all'intervento pubblico che i Confidi possono mantenere il loro ruolo. I Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi, infatti, hanno un forte legame con gli enti pubblici, dai quali ricevono contributi e agevolazioni. Inoltre, i Confidi fanno ampio ricorso all'utilizzo della garanzia pubblica prestata dal Fondo Centrale di Garanzia, dal momento che permette loro di controgarantire le proprie esposizioni. Questa possibilità aumenta la loro capacità di prestare garanzie, in quanto, come si è spiegato nel Capitolo II, per la quota di garanzie coperte dalla controgaranzia del FCG non sono necessari accantonamenti; questo consente al Confidi non

⁶⁷ Cfr. NICOLAI [2013, 288-308]

solo di mitigare il proprio rischio, ma anche di non vincolare risorse che possono essere, così, utilizzate diversamente.

Il supporto pubblico è uno dei punti di forza dell'operatività e della patrimonializzazione dei Confidi e si è dimostrato fondamentale in particolar modo negli ultimi anni. Va comunque sottolineato che le azioni pubbliche, di cui i Confidi beneficiano, non sono volte al mero sostegno dei Confidi, ma attraverso questi organismi di garanzia riescono a realizzare le politiche industriali volte a promuovere la crescita delle PMI.

Se guardato da un'altra prospettiva, però, l'intervento pubblico può essere visto come un chiaro indicatore della debolezza dei Confidi e della loro non autosufficienza (basti pensare che durante il periodo di crisi circa il 70% delle risorse a favore dei Confidi erano di origine pubblica, mentre solo il restante 30% era stato apportato dalle imprese beneficiarie⁶⁸). La notevole consistenza degli aiuti pubblici espone i Confidi al rischio connesso all'eventuale riduzione o revoca del supporto statale. Inoltre, l'intervento pubblico non garantisce totalmente i Confidi dal rischio di *default* e, a questo riguardo, va ricordato che nonostante l'aumento dei contributi pubblici destinati ai Confidi da parte di enti pubblici durante la recente crisi, il numero dei Confidi ha subito una notevole riduzione.

4.4 LA CONTRAZIONE DEL NUMERO DEI CONFIDI E LORO EVOLUZIONE

Negli ultimi anni si è assistito alla riduzione dei *player* attivi nel settore della garanzia mutualistica, passando dai 510 Confidi attivi nel 2010 ai 318 nel settembre 2017.

I motivi si possono rinvenire, oltre che nella crisi finanziaria, anche per vari mutamenti normativi.

Per quanto concerne i Confidi maggiori, la riduzione del loro numero è stata indotta dai vincoli imposti dalla normativa di vigilanza prevista per gli intermediari finanziari⁶⁹ in merito ai requisiti patrimoniali e al presidio dei rischi.

Per quanto riguarda i Confidi minori, invece, la flessione è dovuta anche all'istituzione dell'Organismo di vigilanza previsto dall'art. 112-bis del TUB, tra i cui compiti vi è proprio quello di monitorare la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento di detta

⁶⁸ Si tratta di quanto emerso dal Rapporto FedArt Fidi 2011.

⁶⁹ In particolare, si fa riferimento al D. Lgs. n. 141/2010 e ai requisiti previsti da vari Accordi di Basilea.

qualifica. A titolo informativo, solo nel 2017, su n. 29 cancellazioni dall'Elenco dei Confidi minori, n. 12 sono avvenute per il ritiro dell'iscrizione da parte di Banca d'Italia.

Tuttavia, la suddetta riduzione del numero dei Confidi non deve essere letta come un segnale totalmente negativo, in quanto un ruolo fondamentale è stato assunto dal fenomeno delle aggregazioni promosso fin dall'emanazione della Legge Quadro sui Confidi del 2003⁷⁰.

Anche negli ultimi anni la Banca d'Italia ha ribadito come i Confidi italiani, la cui numerosità non ha eguali in nessun altro paese europeo⁷¹, siano presenti in quantità eccessiva e con dimensione media particolarmente limitata, e li ha pertanto indotti ad adottare ulteriori strategie di aggregazione in conseguenza all'emanazione della Circolare n. 288/2015⁷².

Nel periodo 2003-2017, sono stati registrati fenomeni di aggregazione per l'88% dei Confidi vigilati (30 operazioni di aggregazione) e per il 29% di quelli non vigilati (56 operazioni di aggregazione)⁷³. In molti casi ciò è avvenuto per creare soggetti di maggiori dimensioni, più strutturati ed efficienti, in grado di adottare economie di scala e, nel caso dei Confidi maggiori, per disporre di un patrimonio tale da consentire il rispetto della normativa di vigilanza.

Dal punto di vista prospettico, ci si aspetta che nel prossimo biennio verranno effettuate ulteriori operazioni di aggregazione da parte del 40% dei Confidi vigilati e del 31% di quelli ex. art. 112 TUB, che hanno come obiettivi quelli indicati nel seguente grafico.




FIG. 1: Obiettivi perseguiti mediante le aggregazioni

Fonte: I Confidi in Italia, Osservatorio 2018, p. 75.

⁷⁰ Si veda l'art. 13 del D.L. 29 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

⁷¹ Il numero dei confidi italiani nell'ottobre 2012 era 510, contro i 17 della Germania, i 23 della Spagna e i 28 della Francia.

⁷² Tra i requisiti richiesti dalla Circolare di Banca d'Italia n. 288/2015 era previsto, tra l'altro, il raggiungimento di un volume di attività finanziarie pari o superiore a 150 milioni di euro per ottenere l'autorizzazione all'iscrizione nell'Albo degli intermediari finanziari in qualità di Confidi vigilati.

⁷³ Cfr. *I Confidi in Italia, Osservatorio 2018*, p. 70.

In questa prospettiva, e alla luce della pressione esercitata da alcune Regioni⁷⁴ al fine di incoraggiare, con contributi pubblici, processi aggregativi su base regionale, un nuovo ciclo di concentrazioni può essere un'occasione di riassetto del sistema dei Confidi. L'aggregazione tra questi istituti di garanzia mutualistica, tuttavia, rappresenterà un valore aggiunto solo se disegnata attorno ad un chiaro progetto industriale volto a identificare specifici obiettivi di business, contenere duplicazioni di strutture, realizzare economie di scala e individuare una *governance* forte ed efficace.

Va comunque ricercato un equilibrio tra la crescita dimensionale, che permette di beneficiare di economie di scala e di maggiore potere negoziale nei confronti delle banche, e la vicinanza con il tessuto imprenditoriale locale, che rappresenta uno dei punti di forza del Confidi. Una soluzione potrebbe essere rappresentata da un'aggregazione che preveda da una parte l'accentramento della funzione amministrativa, di gestione del rischio e di controllo interno, e dall'altra il decentramento delle attività per le quali è fondamentale mantenere il rapporto con le imprese (ad esempio quella commerciale) e gli enti pubblici locali potenziali erogatori di contributi.

Una forma di cooperazione meno radicale rispetto all'aggregazione è rappresentata dalla stipula di contratti di rete tra Confidi. Questi contratti permettono ai Confidi di instaurare fin da subito alcune sinergie senza perdere la vicinanza al territorio e prevedono, sostanzialmente, la messa in comune di alcune funzioni (come quelle di audit e di gestione del rischio) e procedure (per esempio, adottando un unico sistema di *rating*).

4.5 PROSPETTIVE PER I CONFIDI MINORI

Le due categorie di Confidi si contraddistinguono, oltre che per la diversità in termini dimensionali, patrimoniali e operativi, come abbiamo visto nei Capitoli I e II, anche nel possibile scenario futuro.

Relativamente ai Confidi minori, le prospettive future sono alquanto incerte, dal momento che manifestano i seguenti “punti deboli”:

⁷⁴ In particolare, le Regioni: Lombardia, Veneto e Marche.

- dimensione contenuta. La loro struttura è debole e i volumi di garanzie prestate sono limitati. Nel 2017 i Confidi minori, per quanto più numerosi di quelli maggiori, hanno erogato uno stock medio di garanzie pari a circa un decimo di quello erogato da questi ultimi: si parla di 16,7 milioni di garanzie a fronte di quasi 160 milioni. Inoltre la loro minore dimensione li porta ad intrattenere rapporti con un numero più limitato di banche (nel 2016 presentavano, in media, convenzioni attive con circa 11 istituti di credito, mentre per i Confidi vigilati il numero ammontava a 48);
- bassa patrimonializzazione, da cui consegue una ridotta capacità di far fronte al rischio. Inoltre, pur potendo ricevere contributi da enti sovventori, Confidi minori non possono ammettere nel capitale sociale l'ingresso di azionisti diversi dalle imprese socie.
- limiti operativi. I Confidi minori sono tenuti, come si è visto nel Capitolo I, ad esercitare solamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi e strumentali. Questa restrizione è motivata dalla bassa patrimonializzazione e dalla semplificata struttura di governo e di controllo. L'essere vincolati all'esercizio esclusivo del rilascio di garanzie mutualistiche preclude loro la possibilità di diversificare il rischio differenziando dell'offerta;
- mancato assoggettamento a forme di vigilanza prudenziale. La semplificazione degli adempimenti in materia di monitoraggio dei rischi e di trasparenza prevista per i Confidi minori, li rende soggetti meno affidabili rispetto ai Confidi maggiori. Va riconosciuto che un passo in avanti, sotto questo aspetto, è rappresentato, nel 2010, dall'introduzione dell'Organismo di cui all'art. 112-bis per la ridefinizione del sistema dei controlli sui Confidi minori e, nel 2016, dal provvedimento che ha dettato i criteri per la redazione del bilancio da parte dei Confidi minori secondo la metodologia definita da Banca d'Italia, al fine di garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e dei soggetti pubblici.
- Eccessiva frammentazione di questi operatori, che osta al raggiungimento di una miglior efficienza operativa, perseguibile mediante una razionalizzazione dell'attività accompagnata da una riduzione dei costi di struttura (ottenibile, per esempio, dalle economie di scala).

Alla luce di quanto detto, qualora non vengano introdotte innovazioni operative per i Confidi minori, si potrebbe assistere ad una lenta fuoriuscita di questi ultimi dal mercato, soprattutto a causa della concorrenza che viene esercitata nel settore delle garanzie mutualistiche dagli stessi Confidi maggiori. È inoltre necessario tenere in considerazione che il D.Lgs. 141/2010 e i vari incentivi regionali potrebbero portare i Confidi minori ad operare "scelte strategiche" aggregative in grado di aumentarne le dimensioni ed accedere così all'Albo ex art. 106 del TUB nel quale sono iscritti i Confidi maggiori.

4.6 IL RAPPORTO CON LE BANCHE

Le relazioni del Confidi con il sistema bancario si sono evolute negli anni in funzione del mutato contesto di mercato.

Inizialmente il Confidi si configurava come un istituto che agiva nell'ottica di negoziare le migliori condizioni possibili di accesso al credito per le imprese (in termini di importo, costo, durata del finanziamento e commissioni accessorie) e che, per ottenerle, garantiva i crediti che la banca avrebbe erogato. La banca beneficiava della funzione del Confidi in quanto "veicolo commerciale" (Nafissi, 2013) verso le imprese, dal momento che il suo ruolo incentivava queste ultime a effettuare richieste di credito.

Con l'avvio della crisi, come si è visto nella parte iniziale di questo Capitolo, i Confidi rappresentarono uno strumento di copertura dei rischi. La garanzia consortile era arrivata in molti casi a costituire una condizione *sine qua non* per l'erogazione del credito.

Negli ultimi anni il quadro è cambiato ulteriormente: le banche sembrano percepire i Confidi come soggetti che ostacolano la libera fissazione del prezzo richiesto all'impresa. In aggiunta, sembrano aver perso fiducia nella garanzia del Confidi, riducendo l'ammontare dei finanziamenti da loro garantiti e, in alcuni casi, limitandosi a ricorrere a loro per "scaricare" una parte delle posizioni più problematiche.

Il report effettuato dall'*Osservatorio 2016, I Confidi in Italia* ha valutato la percezione che i Confidi hanno del ruolo da essi svolto nei confronti delle banche convenzionate. Da quanto emerso (FIG. 2), due terzi dei Confidi maggiori e un terzo di quelli minori ritiene che il loro intervento sia richiesto dagli istituti di credito per esternalizzare una quota delle perdite su crediti.




FIG. 2: Valore creato dai Confidi per le banche convenzionate. In blu i Confidi maggiori, in rosso quelli minori. Fonte: *I Confidi in Italia, Osservatorio 2016*, p. 79.

La mutata considerazione delle banche sul ruolo dei Confidi le ha indotte talvolta a bypassarli, contribuendo alla disintermediazione di questi operatori. In alternativa alla garanzia offerta dai Confidi (detta garanzia indiretta), le banche, nell'ultimo periodo, hanno approfittato dell'emanazione di regolamenti sempre più favorevoli all'accesso diretto del FCG per prestare alle imprese la garanzia c.d. diretta.

Si può quindi affermare che le banche, da questo punto di vista, sono entrate in "concorrenza" con i Confidi, offrendo al mercato lo stesso prodotto nel quale essi sono specializzati, la garanzia. La garanzia diretta permette agli istituti di credito di fissare in autonomia il *pricing* per l'impresa, applicando condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle che le imprese potrebbero ottenere con l'intermediazione dei Confidi.

Il risparmio dei costi di cui le banche beneficiano bypassando il Confidi comporta, d'altra parte, la perdita dell'opportunità di: ottenere informazioni qualitative (non prettamente numeriche) sui soggetti richiedenti e operare una migliore valutazione del merito di credito, reperire una clientela selezionata e successivamente monitorata, diversificare i garanti e quindi il rischio.

In una prospettiva di servizio alle imprese e alla ripresa effettiva dell'economia, si dimostra pertanto essenziale una maggiore collaborazione tra istituti bancari e istituti di garanzia, per dar luogo a sinergie positive che sappiano valorizzare il ruolo dei Confidi (e l'utilità che possono apportare al sistema creditizio dati i loro punti di forza) invece che a dinamiche concorrenziali poco lungimiranti.

4.7 RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI CONFIDI

Nell'ottica di valorizzare il ruolo dei Confidi e di metterli nelle condizioni di offrire alle PMI le più opportune soluzioni alle nuove esigenze e al mutato contesto di riferimento, si rende necessaria una riorganizzazione di alcuni aspetti del sistema delle garanzie mutualistiche.

Un obiettivo essenziale che deve essere perseguito è la maggiore patrimonializzazione di tali istituti di garanzia, anche alla luce del consistente deterioramento delle garanzie rilasciate. Inoltre, l'impossibilità di includere nel patrimonio di vigilanza dei Confidi maggiori i fondi pubblici che presentano vincoli di destinazione impedisce ai suddetti fondi di contribuire al rafforzamento del profilo patrimoniale di questi operatori.

Le modalità di contribuzione degli enti pubblici ai Confidi rappresenta un altro aspetto che andrebbe ridefinito: l'attuale ripartizione delle risorse pubbliche tra i vari Consorzi di garanzia collettiva dei fidi non massimizza la potenziale efficacia delle risorse erogate. L'intervento pubblico dovrebbe essere indirizzato in via prioritaria ai soggetti che dimostrano di veicolarli

alle imprese più meritevoli e di non utilizzarli in misura eccessiva per far fronte ai costi di struttura o per coprire perdite su prestiti già garantiti; i contributi pubblici dovrebbero altresì premiare i percorsi di crescita e di riorganizzazione (per esempio, attraverso aggregazioni e stipulazioni di contratti di rete) che accrescono l'efficacia operativa del sistema e abbattano i costi per le imprese.

È necessario, peraltro, favorire una maggiore sinergia tra il Fondo Centrale di Garanzia e i Confidi; come si è detto, a causa della regolamentazione più favorevole all'accesso diretto al Fondo da parte delle banche, i Confidi corrono il rischio derivante da una potenziale disintermediazione. Quest'ultima, nonostante consenta alle banche di presidiare maggiormente il proprio rischio tramite la garanzia diretta, va a discapito delle imprese stesse. Si dimostra quindi necessaria, nell'ottica di favorire le condizioni di accesso al credito per le PMI, un rapporto di maggiore collaborazione tra banche e Confidi.

Infine, considerata la significativa riduzione dei volumi garantiti in questi anni dai Confidi, si potrebbe offrire loro, attraverso appropriate modifiche normative, l'opportunità ai di svolgere servizi innovativi che consentano loro di diversificare l'offerta (e i ricavi) e di rispondere alle esigenze delle imprese. Per esempio, per agevolare la capitalizzazione delle PMI i Consorzi di garanzia collettiva dei fidi potrebbero concedere una garanzia (la c.d. Garanzia Equity) a favore dei soggetti che apportano nuovo capitale sociale.⁷⁵

⁷⁵ Parole totali: 14.761

BIBLIOGRAFIA

- BALDAN, C., GERETTO, E., ZEN, F., 2018. *Le performance gestionali dei Confidi*. Torino: G. Giappichelli Editore, p. IX.
- ARTUSIO, R., BOLOGNESE, D., BONGIOVANNI, S., VESCINA, S., 2018. *Gli Osservatori. I Confidi in Italia*. Torino: Ricerca Camera di Commercio di Torino e Comitato Torino Finanza.
- BANCA D'ITALIA, 2006. *Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*. Disponibile su <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c263/Circolare_263_2006.pdf>
- BANCA D'ITALIA, 2008. *Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'"Elenco Speciale"*. Disponibile su <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c216/Circ_216_9_agg.pdf.pdf>
- BANCA D'ITALIA, 2013. *Disposizioni di vigilanza per le banche*. Disponibile su <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Circ_285_pub.pdf>
- BANCA D'ITALIA, 2018. *Questioni di Economia e Finanza. La sanità in Italia: il difficile equilibrio tra vincoli di bilancio e qualità dei servizi nelle regioni in piano di rientro*. Disponibile su <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2018-0427/QEF_427_18.pdf>
- Busetta, G., Zazzaro, A., 2010. *Il ruolo dei Confidi nel finanziamento delle PMI*. Disponibile su http://utenti.dea.univpm.it/zazzaro/Paper/confidi_sicilia.pdf
- CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO, 2018. *Osservatorio 2018. I Confidi in Italia*. Disponibile su <https://www.to.camcom.it/sites/default/files/promozione-territorio/I_Confidi_in_Italia_-_Edizione_2018.pdf>
- CECCACCI, G., RIGATO, C., CAMANZI, P., 2006. *Basilea 2 per piccole e microimprese, nuovi rapporti e nuove intese tra banche e imprese, anche in contabilità semplificata*. Milano: Edizioni FAG Srl. P. 115 - 121
- CERVED, 2017. *Rapporto Cerved PMI 2017*. Disponibile su <http://www.educational.rai.it/materiali/pdf_articoli/39231.pdf>

- CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA (a cura di), 2015. *La gestione del rischio*. Vademecum a uso dei Confidi. Disponibile su <<http://www.consorziocreditoefinanza.it/wp-content/uploads/2015/07/La-gestione-del-rischio.pdf>>
- COSTA, S., COSTAGLI, S., 2007. *Finanza per le piccole e medie imprese: il ruolo dei Confidi*. Disponibile su <[http://aleasrv.cs.unitn.it/masterfidiWiki.nsf/4EFE171B1492AA61C12572F500467326/\\$file/Costa-Costagli07_Confidi_CredPop.pdf](http://aleasrv.cs.unitn.it/masterfidiWiki.nsf/4EFE171B1492AA61C12572F500467326/$file/Costa-Costagli07_Confidi_CredPop.pdf)>
- D'AURIA, C., PORRETTA, P., 2015. *La garanzia consortile e le regole di vigilanza prudenziale*. Disponibile su <http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/dauria_c_e_porretta_p_la_garanzia_consortile_e_le_regole_di_vigilanza_prudenziale_2015.pdf>
- DI STEFANO, A., 2011. *Il Sistema dei Confidi in Italia: evoluzione e prospettive*. Relazione finale, Facoltà Economia Aziendale e Management. Disponibile su <<http://www.congaficompn.it/download/news/TesiConfidi.pdf>>
- FEDART FIDI, 2011. *Il sistema dei Confidi Artigiani aderenti a FedartFidi*. Disponibile su <<http://www.consorziocamerale.eu/wp-content/uploads/2015/07/Il-sistema-dei-Confidi-artigiani-aderenti-a-Fedart-Fidi-Edizione-2011.pdf>>
- FEDERFIDI LOMBARDA, 2014. *Relazione e Bilancio al 31 dicembre 2013*. Disponibile su <http://www.confidisystema.com/sites/default/files/img/FFL_Bilancio_2013.pdf>
- IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI, 2009. *Disposizioni operative*. Disponibile su <http://www.fondidigaranzia.it/allegati/disposizioni_operative.pdf>
- MISSORI, A., 2016. *I consorzi garanzia fidi: analisi della contribuzione pubblica*. Disponibile su http://dspace.unitus.it/bitstream/2067/3045/1/Tesi_Adriano_Missori.pdf
- OECD, 2014. *Financing SMEs and Entrepreneurs 2014*. Disponibile su <https://read.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/financing-smes-and-entrepreneurs-2014_fin_sme_ent-2014-en#page1>
- ONADO, M., 2000. *Mercati e intermediari finanziari. Economia e regolamentazione*. Il Mulino: Bari.
- PAVONE, M.L., 2007. *Nuove esigenze di aggregazione dei Consorzi di garanzia collettiva fidi*. Disponibile su

http://web.jus.unipi.it/documenti/pisarum_joe/collana/07%20-%20Articolo%20Pavone.pdf

- PROSPERETTI, M., COLAVOLPE, A., 2012. *I gestori del risparmio non bancari e i canali di distribuzione*. (s.l.): IPSOA.
- STEIJVERS, T., VOORDECKERS, WW., 2009. *Collateral and credit rationing: a review of recent studies as a guide for future research*. Disponibile su <https://doclib.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/7864/3/collateral%20%26%20credit.pdf>
- SVIMEZ, 2013. *Rapporto Svimez su relazioni banca-impresa e ruolo dei Confidi nel Mezzogiorno. Mercato, regole e prospettive di sviluppo*. Disponibile su http://www.academia.edu/19701401/L_equilibrio_gestionale_dei_Confidi_in_Italia_pri_ma_della_crisi_un_analisi_territoriale
- ZELONI, L., 2017. *Convegno "Il rilancio del sistema delle garanzie in Italia"*. Napoli, 6 dicembre 2017. Disponibile su <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2017/zeloni-061217.pdf>

SITOGRAFIA

- <file:///C:/Users/win/Downloads/03%20Presentazione%20Nafissi%20Convegno%20Sviluppo%20Artigiano%2020%2004%2017.pdf> [29/06/18]
- <http://aleasrv.cs.unitn.it/smefin.nsf/d1f0d6fe87d65db7c125695100282076/868a876fca6feb5c125723a004691e1/%24FILE/Bazzana06a.pdf> [29/06/18]
- http://disa.uniroma3.it/wp-content/uploads/2016/11/CIB_materiali-lezione-27.pdf [29/06/18]
- <http://documenti.camera.it/Leg17/dossier/Pdf/FI0451a.pdf> [29/06/18]
- http://ecoways.altervista.org/appunti/Int_Fin/PAL_confidi.pdf [29/06/18]
- <http://leg16.camera.it/561?appro=552> [29/06/18]
- http://utenti.dea.univpm.it/zazzaro/Paper/confidi_sicilia.pdf [29/06/18]
- <http://www.106tub.eu/antiriciclaggio.htm> [29/06/18]
- <http://www.106tub.eu/antiriciclaggio/DECRETO-LEGISLATIVO-21nov2007,n.231.pdf> [29/06/18]
- http://www.academia.edu/19701401/L_equilibrio_gestionale_dei_Confidi_in_Italia_prima_della_crisi_un_analisi_territoriale [29/06/18]
- <http://www.bankpedia.org/index.php/it/component/finder/search?q=affidamento&Itemid=467> [29/06/18]
- <http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/fido.htm> [29/06/18]
- <http://www.businessplanvincente.com/2010/08/i-finanziamenti-pubblici-requisiti-e-modalita-di-accesso.html> [29/06/18]
- <http://www.compliancenet.it/content/il-presidio-antiriciclaggio-negli-intermediari-finanziari-ex-art-106> [29/06/18]
- <http://www.confesercenti.it/blog/ocse-pmi-spina-dorsale-economia-italiana-sono-999-imprese/> [29/06/18]
- <http://www.confesercenti.it/wp-content/uploads/2017/07/Sintesi-conferenza-stampa-Assoconfidi-18-luglio.pdf> [29/06/18]
- <http://www.confeserfidi.it/wp-content/uploads/2017/07/Confeserfidi-Bilancio-2016.pdf>
- http://www.confidicentromeridionale.it/wp-content/uploads/2016/02/Foglio-Informativo_definitivo-2017.pdf [29/06/18]

- <http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/d04fc0aa-6745-4c01-a453-649a4cb871a2/Confindustria+-+progetto+Confidi.pdf?MOD=AJPERES>
[29/06/18]
- [http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/istituzionale.nsf/\(\\$linkacross\)/33A9F829CAB8A45AC12580F200484463/\\$file/1-17%20pillola%20finanza%20Confidi.pdf?openelement](http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/istituzionale.nsf/($linkacross)/33A9F829CAB8A45AC12580F200484463/$file/1-17%20pillola%20finanza%20Confidi.pdf?openelement) [29/06/18]
- <http://www.congaficompn.it/download/news/TesiConfidi.pdf> [29/06/18]
- <http://www.consob.it/web/investor-education/gli-intermediari-finanziari> [29/06/18]
- <http://www.consorziocamerale.eu/gli-approfondimenti/focus-confidi/> [29/06/18]
- <http://www.contabilita-pubblica.it/Archivio%202018/Osservatorio/SICLARI.pdf>
[29/06/18]
- http://www.contributiafondoperduto.it/forum_contributi_a_fondo_perduto.asp?sez_art=329 [29/06/18]
- <http://www.dea.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid954244.pdf> [29/06/18]
- http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2016-09-07/riforma-confidi-migliore-accesso-credito-le-micro-piccole-e-medie-imprese-113156.php?refresh_ce=1
[29/06/18]
- <http://www.dirittobancario.it/spazio-confidi/inquadramento-normativo/la-nuova-disciplina-degli-intermediari-finanziari-e-i-confidi> [29/06/18]
- <http://www.dirittobancario.it/spazio-confidi/la-garanzia-consortile-e-le-regole-di-vigilanza-prudenziale> [29/06/18]
- <http://www.fincreditconfapi.it/content/struttura-e-criteri-operativi> [29/06/18]
- http://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_acqua/canale_acqua/tariffe_chi_are_acqua/tariffachiara/remunerazione/remunerazione_significato/ [29/06/18]
- <http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=anteprima&codid=22.0.1176896707&chId=14>
[29/06/18]
- <http://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/professioni/quotidiano/2016/08/13/riforma-confidi-nuove-opportunita-per-i-professionisti> [29/06/18]
- <http://www.linkiesta.it/it/article/2013/06/26/anche-se-garantite-le-banche-non-fanno-le-banche/14654/> [29/06/18]
- <http://www.oecd.org/newsroom/permangono-le-difficolta-di-accesso-al-credito-per-le-pmi-nonostante-la-ripresa-economica.htm> [29/06/18]
- <http://www.regione.toscana.it/documents/10180/6187359/NAFISSI+Leonardo.pdf/a305d49d-ba48-43ec-bfd3-5f89b65a84a5> [29/06/18]

- <http://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2018/03/12/news/318-191054898/>
[29/06/18]
- <http://www.rn.camcom.it/promozione/imprenditoria-femminile/materiale-orsini-sem.-3-doc.-1> [29/06/18]
- <http://www.studioeidossrl.it/laccesso-al-credito-per-le-pmi-il-rapporto-ocse-2017/>
[29/06/18]
- <http://www.sviluppoartigiano.it/images/allegati/2017%20-%20BILANCIO.pdf> [29/06/18]
- <http://www.sviluppoartigiano.it/images/allegati/Sviluppo%20Artigiano%20Pillar%20III%202016.pdf> [29/06/18]
- <http://www.torinoggi.it/2017/11/15/leggi-notizia/argomenti/economia-4/articolo/credito-alle-pmi-in-italia-la-ripresa-ce-il-credito-no.html> [29/06/18]
- <http://www.treccani.it/enciclopedia/mutualita/> [29/06/18]
- <http://www.unionfidi.com/glossario/> [29/06/18]
- http://www00.unibg.it/dati/corsi/90009/82755-A.A.%202017%20-2018%20Tecnica%20professionale_lezione%2013.pdf [29/06/18]
- https://books.google.it/books?id=7RNjBAAAQBAJ&pg=PT373&lpg=PT373&dq=perch%C3%A9+confidi+non+possono+distribuire+avanzi+di+gestione?&source=bl&ots=t2THBZRQMp&sig=JIgLympGNVJLIygPu_P9Myc4vQw&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiCi6_62r7bAhWLsAKHQkLBY8Q6AEIRzAF#v=onepage&q=perch%C3%A9%20confidi%20non%20possono%20distribuire%20avanzi%20di%20gestione%3F&f=false [29/06/18]
- <https://ospeca.org/2015/04/09/le-pim-in-italia/> [29/06/18]
- https://read.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/financing-smes-and-entrepreneurs-2014_fin_sme_ent-2014-en#page181 [29/06/18]
- https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Iniziativa-sul-territorio/Fondo-garanzia-Pmi/Fondo_garanzia_Pmi_Incontro_operatori_territorio.pdf [29/06/18]
- https://www.abieventi.it/Downloads/10678_L-Nafissi-Assoconfidi.pdf [29/06/18]
- https://www.agi.it/economia/ocse_pmi_spina_dorsale_economia_italiana_sono_99_9_dell_e_imprese-95286/news/2014-09-09/ [29/06/18]
- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf>
[29/06/18]
- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2016/bilancio-operatori-microcredito/ASSOCONFIDI.pdf> [29/06/18]
- <https://www.bancaditalia.it/footer/glossario/index.html?letter=c> [29/06/18]
- <https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/banca/index.html> [29/06/18]

- https://www.bancaifis.it/wp-content/uploads/2018/03/MWPMI-_Marzo-2018_h15.00.pdf [29/06/18]
- <https://www.confartigianato.it/2017/11/credito-al-via-convention-fedart-fidi-la-ripresa-ce-il-credito-alle-pmi-no/> [29/06/18]
- <https://www.confcommercio.it/-/le-piccole-e-medie-imprese-in-italia> [29/06/18]
- <https://www.confidi.net/cm-files/2017/06/22/informativa-al-pubblico-2016.pdf> [29/06/18]
- https://www.confidisardegna.it/wp-content/uploads/2018/01/Bilancio_2013.pdf [29/06/18]
- <https://www.confires.it/wp-content/uploads/2016/atti/10-vescina.pdf> [29/06/18]
- <https://www.differenzatra.it/differenza-tra-prestito-e-fido/> [29/06/18]
- <https://www.fincreditconfapi.it/content/esiti-convegno-fincredit-confidi-2020> [29/06/18]
- <https://www.fundstore.it/doc/docs/All4All5.pdf> [29/06/18]
- https://www.laleggepertutti.it/103472_il-protesto-ecco-come-funziona [29/06/18]
- https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/antiriciclaggio/Valutazione_rischio.pdf?sfvrsn=0 [29/06/18]
- https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/materiale-convegni/Le_attivita_di_verifica_Mazzucchi.pdf?sfvrsn=0 [29/06/18]
- https://www.simone.it/catalogo/vpk14_1.pdf [29/06/18]
- <https://www.simplybiz.eu/elenco-aggiornato-iscritti-allalbo-unico-degli-intermediari-finanziari-ex-art-106-tub-2/> [29/06/18]
- https://www.sixtema.it/wp-content/uploads/2016/09/Confidi_Minori_23sett2016.pdf [29/06/18]
- <https://www.slideshare.net/dedagroup/6-gasparri-confidi-13-novembre-2013> [29/06/18]
- <https://www.studiocataldi.it/articoli/21753-la-riforma-dei-confidi.asp> [29/06/18]
- https://www.to.camcom.it/sites/default/files/promozione-territorio/11531_CCIAATO_10122010.pdf [29/06/18]
- https://www.to.camcom.it/sites/default/files/promozione-territorio/i_confidi_in_italia_-_edizione_2016.pdf [29/06/18]
- https://www.to.camcom.it/sites/default/files/promozione-territorio/I_Confidi_in_Italia_-_Edizione_2018.pdf [29/06/18]
- <https://www.trovabando.it/blog/che-cose-la-finanza-agevolata-e-i-concetti-chiavi-da-conoscere/> [29/06/18]
- <https://www.trovabando.it/blog/f-come-finanziamenti-agevolati/> [29/06/18]
- https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/didattica/corsi_a_a/corsi-11-12/lm-2/scelte-finanziarie-lezione-8-bis.pdf [29/06/18]